24



A PRÒ

D E L L A

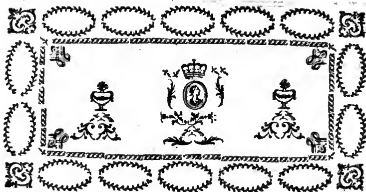


REAL MENSA ARCIVESCOVILE DI SALERNO.



18







L pretesto del pubblico vantaggio maschera non di rado i sentimenti del privato interesse. L'Arcivescovo di Salerno, tra le cui virtù risplendono la moderazione, e lo spirito di pace, proprio dell' apostolico suo ministero, è stato tratto a viva forza in una lite mossagli in nome dell' Università di Montecorvino. Ma è forse l'Università, che la promuove, o che ne speri qualche vantaggio? Due prepotenti di quel luogo, cioè D. Tommaso Corrado, e D. Giuseppe Maria Sparano, per migliorar la loro fortuna in danno della Mensa, pretendono usurpar l'uso delle acque de' fiumi Cornia, e Tusciano, per metterle a *traffico*, nulla contando il dominio, che n' ha la Mensa, il lucidissimo possesso di più secoli, e, quel ch' è più, due solenni transazioni fatte coll' Università, e munite di decreto di *expedit*, e di regio assenso. Queste lor pretensioni si manifestarono colle *vie di fatto*. La Real Camera, a cui si ricorse in tempo di Sede vacante, ordinò la riduzione *ad pristinum* delle innovazioni, e 'l decreto fu eseguito. Ma le calamità del Regno, e l'anarchia re-

fero più arditi gl'innovatori, e gli spinsero fino agli attentati, ed alla contravvenzione agli ordini del Magistrato. Il risultato delle innovazioni non è stat'altro, che di porre a traffico l'acque della Mensa, vendendole a' poveri Coloni a carissimo prezzo; e per sostenere i loro attentati gl'Innovatori han fatto venire in iscena l'Università, che presta il suo nome a coloro, che abusano della proprietà della Mensa, a lor profitto, ed a danno de' poveri. *Sia* però chi si voglia l' Attore: si vuol la lite? Si faccia, ma dee la lite incominciar dalla purgazione degli attentati. Questa regola certa di dritto acquista maggior forza dal fatto. Il possesso della Mensa è lucido, è di più secoli, è convalidato dalle confessioni dell'Università, dalle transazioni, e dalle giudicature. Oltre ciò é sostenuto da giusto titolo, e dalla prescrizione. Questi son gli assunti, che mi propongo dimostrare difendendo le ragioni della Mensa; e son sicuro che la Regia Camera colla sua imparziale giustizia conserverà la Mensa nel legittimo possesso, in cui ritrovasi delle acque suddette.

C A P O I.

Stato della causa. Gli attentati debbon purgarsi prima che si dia corso al giudizio.

TRa' molti feudi, che la Chiesa di Salerno, celebre per la sua antichità, e pel suo lustro, ha posseduti, uno è la Terra di Montecorvino. L' antico possesso di questo feudo si confonde nell' oscurità del tempo, e benchè non possa indicarsene un' epoca precisa, egli é certo però, che fin dai tempi de' Re Normanni la Mensa il possedea. Si esporranno a suo luogo i documenti, che lo dimostrano. Le turbolenze insorte nel Regno per la guerra tra gli Angioini, ed Aragonesi diedero causa che la criminal giurisdizione di Montecorvino fosse affidata ad un Regio Castellano nel 1482 da Ferdinando I, mentre Arcivescovo di Salerno era il Cardinal Gio: d'Aragona suo fi-

figlio . Nel 1503 rimasto nell' assoluto dominio del Regno Ferdinando il Cattolico , dopo la guerra con Lodòvico XII, il Cardinal Federigo Fregoso, tentò di ripigliare il possesso della giurisdizion criminale . Ma nella guerra insorta tra Francesco I. Re di Francia, e l' Imperator Carlo V. avendo quell'Arcivescovo seguito il partito Francese , avvenne che nel 1525. fu privato e della rendita della Chiesa , e delle giurisdizioni di Montecorvino , ed altri feudi. Questa misura di prudenza, che al più non avrebbe dovuto estendersi oltre la vita di quell' Arcivescovo , non impedí, che il Fisco ritenesse in progresso ciò, che avea a cotal titolo preso . Quindi l'Arcivescovo Torres nel 1549 fu costretto a convenire il Fisco per la restituzione di tal giurisdizione. A pretensioni così giuste non si opposero che languide eccezioni. Ad onta peró di ciò il Fisco ritenne la criminal giurisdizione colla mastrodatiia , la vendé , il feudo passó da una mano all'altra, la Mensa non la racquistó mai più. Ma mentre da un lato inutili riuscivano i di lei sforzi per tal reintegra, ella si mantenne nel possesso di tutti gli altri dritti, e giurisdizioni, che in quel feudo esercitava; e malgrado le asprissime contese , che le convenne soffrire, non meno dal lato dell'Università, che degli utili Possessori del feudo , rimase sempre alla Mensa il possesso della bagliva, della fida *in toto territorio*, della zecca, e portolania, scannaggio, falangaggio, ed altri dritti. Il dritto delle acque però fu reputato così certo, che non venne mai conteso, dall' Università , e gli utili Possessori non l' attaccaron che debolmente ; anzi continuati atti giudiziarj ne confermaron mai sempre il possesso, siccome dimostrerò ad evidenza , ove sarò a ragionar del possesso. Era riserbato a Corrado ; e Sparano l' impugnar questo dritto , che non aveano mai osato contender di proposito potentissimi Feudatarj, e l'Università istessa, e che il S.C. e la Regia Camera aveano sempremai riconosciuto per legittimo.

Il predecessore Arcivescovo avea censito ai fratelli D. Innocenzio , D. Agostino , e D. Lionardo Corrado per an-

nui ducati 210 un molino denominato di S. Eustachio con istrumento de' 27 di Luglio 1799. (1), obbligandosi (inconsideratamente) di non poter ad altri conceder licenza di edificar molini per macina di grano. D. Tommaso Corrado figlio di Crescenzio bramava per se tal censuazione. Non avendo potuto ottenerla si volse alle vie di fatto. Ei possedeva altro molino colla facoltà di macinar olive, e mortelle sulle stesse acque di Cornia, conceduta al di lui padre dalla Mensa per poche grana in ricognizione del dominio delle acque (2). Egli ridusse tal Molino a macina di grano in tempo che per la morte dell' Arcivescovo Pignatelli la Sede era vacante. Non tardarono a ricorrere nella Real Camera i Censuarj del molino di S. Eustachio, e da quella con ordini spediti a 30 di Agosto 1796 fu incaricato l' Avvocato Fiscale dell' Udienza, *affinchè trovando vero l' esposto, faccia subito purgar l' attentato* (3). E tanto fu eseguito, con essersi ridotte *ad pristinum* tal' innovazioni, come ne diè conto il Fiscale con sua relazione (4). Mosse fin d'allora il Corrado una turba di crocesegnati Montecorvinesi ad attaccare i dritti della Mensa, come costa dal ricorso avanzato al Real Trono, e rimesso alla Real Camera con Dispaccio de' 19. Settembre 1796, acciò avesse informato col parere (5). Tralascio di narrare tutte le altre intraprese del Corrado. Tentò di alterare il corso delle acque con pregiudizievoli innovazioni. Diè ciò causa a nuovi decreti della Real Camera, e ad un giudizio criminale, come costa dal corso degli atti della Real Camera. Vennero intanto le comuni calamità. In un tempo, in cui tutto era attentato, fu facile al Corrado di rimettere il molino con novello attentato. Ma ristabilita la

(1) *Fol. 21. ad 33. atti della Real Camera.*
(2) *Fol. 4. a t. detti atti della Real Camera.*
(3) *Fol. 2. atti della Real Camera.*
(4) *Fol. 4. ad 7. detti atti.*
(5) *Fol. 12. ad 18.*

la tranquillità del Regno, essendosi per parte della Mensa ricorso alla Real Camera, con decreto de' 27. Luglio 1799. fu ordinato, *quod cum effectu procedatur in hac Regali Camera Sanctæ Claræ, ac proinde Regia Camera Summariæ non procedat in causa, ut ex actis, necnon omnia innovata circa constructionem deducti molendini pro moliendo tritico reducantur ad pristinum, & exequutio committatur Regiæ Provinciali Audientiæ, citra præjudicium pœnarum incursarum, & expediantur ordines.* (1) E questo decreto fu anch' eseguito, e distrutta per la seconda volta la macchina da macinar grano.

Ma non bastaron tai providenze. Un nuovo attentato commise nell' anno scorso D. Tommaso Sparano; e la Curia del Cappellan Maggiore accorse alle preci della Mensa per purgarlo. Un Ministro della Regia Udienza di Salerno fu mandato sul luogo, e ridusse la macina all' antico stato. Ciò non ostante, essendosi in nome dell' Università rimesso l' affare in Camera, ed inibita l' Udienza, il Corrado ha commesso il quarto attentato in contravvenzione di tanti ordini di Supremi Magistrati; ed il suo esempio è stato seguito da Sparano. E questi attentati han dato causa a novelle istanze dell'Arcivescovil Mensa di doversi pria di decider la causa, purgarsi i medesimi (2). Vediamo quanto queste dimande siano garentite dalla legge.

E' Massima troppo nota nel Dritto, che pendente la lite non è lecito alle parti di fare innovazioni. *Appellatione interposita* (scrisse Ulpiano) *sive ea recepta sit, sive non, medio tempore nihil novari oportet* (3). E questa regola tanto maggiormente ha luogo quando le innovazioni contengono contravvenzione a ciò, che i Magistrati han decretato, poichè interessa il pubblico, che gli ordini del Magistrato non

 sia-

(1) *Fol. 194. detti atti.*
(2) *Fol. 131. atti correnti.*
(3) *L. 1. & tot. tit. ff. Nihil novari appell. pendent.*

siano disprezzati. (1) Quindi il Fabro rendendo ragione di una decisione del Senato di Savoja avverte : *Non enim solus collitigantis favor elicit attentatorum revocandorum necessitatem, sed publica quoque utilitas, & spreta judicis, ad quem rei cognitio spectabat, auctoritas, quam vindicari sane publice interest, & ejus maxime judicis qui spretus est, ut jurisdictionem suam tueatur. Quam ob causam illud etiam receptum est, ut quoties attentatorum quæstio vertitur, nihil inaudito Procuratore Generali, Senatus noster decernat, ut publicæ utilitatis, cujus ille maxime vindex est, causam, attentatorum revocatione contineri quivis intelligat. Ita Senatus sæpius* (2).

Di questo stile parlando il Cardinal de Luca, così scrisse. *Nimium autem reis, ac possessoribus, qui succumbentiam passi sunt, vel timent, expedit in attentatis, eorumque purgatione insistere, ob illorum magna privilegia, illud præsertim, quod attentans audiri non potest in negotio, seu causa principali, ejusque ulterius processus impeditus remaneat, ac alias male procedi dicitur, donec illorum vera, & integra sequatur purgatio, ideoque istud judicium dicitur privilegiatum, ac præjudiciale* (3). Nè altrimenti scrisse il Lancellotti nel suo trattato *de attentatis* (4). E benché siasi fatta talvolta questione, se il poco dritto di chi oppone l'attentato possa impedire la purgazione già detta, pure non una volta il S. C., e la Regia Camera ha deciso che pel rispetto dovuto ai Magistrati debbon prima purgarsi gli attentati, e poi procedersi nella Causa, come rilevar si potrà dalle decisioni recate dall'Afflitto(5), e dal Toro(6), benchè il dritto del reo convenuto non fosse nè lucido, nè cer-

(1) *L. 176. ff. de R. J.*
(2) *Faber. Cod. lib. I tit. X. defin. I.*
(3) *Card. de Luca de judiciis disc. 18. n. 2.*
(4) *Lancellotti de attentatis part. 3. cap. 27.*
(5) *Afflict. dec. 352.*
(6) *Thoro Compend. decis. Verba attentatum lite pendente.*

certo, ſiccome più diſteſamente il dimoſtra l'Orſillo (1). Eppur la maggior parte de' detti Scrittori parlano nel caſo, che l'attentante abbia guadagnato, la ſentenza ſia ſoſpeſa coll'appellazione, ed abbia miglior dritto del ſuo Contradittore. Ma noi ſiamo all'ingreſſo della lite, e gli attentati ben tre volte ſono ſtati purgati *cauſa cognita* dalla Real Camera, e dalla Curia del Cappellano Maggiore. I decreti di que' due Supremi Magiſtrati ſono ſtati per la quarta volta conculcati. Non ſiamo dunque nel caſo di ſemplici attentati: vi concorre il manifeſto diſprezzo degli ordini de' Magiſtrati Supremi. Permetterà la Regia Camera che ſia impunemente vilipeſa l'autoritá del Magiſtrato? E' notabile un recente Real Diſpaccio in data de' 9. Novembre 1801. negli ſteſſiſſimi termini della noſtra Cauſa. Il Marcheſe D. Nicola Antonio Traſmonti di Sulmona poſſiede nella Terra d'Introdacqua ſuo feudo un molino animato da acque feudali. L'Univerſità in tempo della paſſata anarchia ne coſtruí un'altro ſulle ſteſſe acque. Riſtabilito il buon ordine, ricorſe il Barone al Viſitator Generale Ferrante, il quale ordinò di reſtituirſi le coſe *ad priſtinum*. L' Univerſitá ció non oſtante il reſe macinabile, e ricorſe intanto con impugnar la feudalità delle acque, e la privativa di eſſe. S. M. ordinò alla Regia Camera coll' anzidetto Real Diſpaccio, *che faccia prima purgare l'attentato, ed eſamini poi in giuſtizia la domanda del Barone., e dell' Univerſità*. Queſto é lo ſtile inconcuſſo. E quando a queſte vedute dirette a ſerbare illeſo il decoro de' Magiſtrati, voglianſi accoppiare anche quelle di giuſtizia; è così lucido, e così ſpecchiato il poſſeſſo della Menſa, che non laſcia luogo a diſcettazione.

CA-

(1) *Urſill. ad d. deciſ. & ad decis 98 Afflict.*

CAPO II.

Si dimostra il possesso della Mensa, e se ne traggono le conseguenze legali.

PRia d' entrare in questa discettazione convien torre un equivoco. L' Università di Montecorvino altera i termini della quistione, dicendo che la Mensa pretende un *dritto proibitivo*. Niente di questo. La Mensa non pretende dritto proibitivo di molini nella Terra di Montecorvino. Il dritto proibitivo è quello, che toglie ai Cittadini la libertà di andare a macinar altrove, e gli obbliga a servirsi de' soli molini del Barone. Questa, e non altra è la definizione del dritto proibitivo, il quale non ha mai preteso la Mensa. Nel territorio di Montecorvino vi son cinque molini, ciascuno vi macina a sua voglia, la Mensa non gl'impedisce, né pretende impedirgli. La questione è tutt'altra. Le acque di *Cornia*, e *Tusciano* son proprie della Mensa, e la proprietà fa sì che ciò, che ci appartiene *sine facto nostro ad alium transferri non potest* (1). Facciano pure i Montecorvinesi cento molini sulle altre acque di quel feudo, che in gran copia vi abbondano; ma non rivolgano a lor profitto le acque di *Cornia*, e *Tusciano*, che son proprie della Mensa. Questo è il vero aspetto della causa, e non bisogna alterarne i termini. I dritti proibitivi vanno con regole ben diverse dalle cause di proprietà; e 'l voler confondere un giudizio coll'altro, è lo stesso che voler pescare nel torbido. Per veder dunque qual dritto abbia la Mensa su queste acque, giova analizzar tutti gli atti possessivi, che pel corso di tanti secoli vi ha esercitati fino agli ultimi giorni, in cui è nata la lite. Questa dimostrazione sarà così compiuta, che non resterà altro a desiderarsi.

Il possesso della Mensa é così antico, che l' origine si nascon-de

(1) *L.* 11. *ff. de R. I.*

dò nell' oscurità del tempo: ma negli atti ve n' esistono de' molti monumenti, de' quali il primo è un testimoniale del 1370., in cui la Mensa liquidò tutt' i dritti, che aveva in Montecorvino. Provò la giurisdizione, la bagliva, la fida, il falangaggio, la pesca di Lago Piccolo, i confini del suo feudo, ed altro; ed in quanto alle acque, ed ai molini, due circostanze rilevansi dal testimoniale medesimo. La prima, che la Mensa possedea quel feudo *cum aquis, aquarumque decursibus*. La seconda, *quod prædicti Archiepiscopi perceperunt, prout nunc percipiunt* JURA MOLENDINORUM, *& aliorum demanialium dictæ Ecclesiæ Salernitanæ* (1). Questo testimoniale acquisterá infinita forza, ove si rifletta che il S. C. nella caus' agitata tra l'Universitá di Montecorvino, e quella di Gifuni, poggiò appunto sù di esso la giudicatura, che pubblicò contro l' Università di Montecorvino, come costa dall' allegazione de Capecelatro fatta a prò di Gifuni (2), benchè dottamente avesse scritto in contrario il Reggente Valenzuola allora Avvocato Fiscale (3).

Evvi anche un istromento stipulato nel dí 8. di Maggio 1492, col quale la Mensa diè in affitto a due Naturali di Montecorvino *omnia, & singula jura, fructus, reditus, & proventus ipsius Terræ Montiscorbini, spectantia, & pertinentia ad præfatum. Rev. Dom. Archiepiscopum, & ejus Mensam Archiepiscopalem, scilicet* JURA MOLENDINORUM, *jura Bajulationis dictæ Terræ ec.*. E poco dopo parlando in che consistevano le rendite de' Molini si soggiunse, *& pro fructibus, & introitibus dictorum Molendinorum Dominus Julius cessit coram nobis, & designavit ejusdem Arrendatoribus* TUMULOS NOVEMCENTUM *de grano* (4). E' vero, che nel testimoniale, ed in questo istrumento non si parla della

(1) *Fol.* 304. *ad* 308. *vol. I.*
(2) *V. Capyc. Latr. Consult. XXII. n.* 10.
(3) *Valenzuola Cons.* 100.
(4) *Fol.* 302. *a t. Vol. II.*

la proprietà dell'acque di Tusciano, e Cornia, ma in un' epoca, in cui le pubbliche scritture erano scarse di parole, specialmente ove trattavasi di fatti notorj, vi è quanto basta in queste carte per indicare la proprietá delle acque. Non si nominano semplicemente i molini, ma JURA MOLENDINORUM. Ai molini adunque eravi annesso quel dritto, che oggi tuttavia continua, cioé la proprietá delle acque, che ne toglie ad altri il mercimonio. Ed oltre ciò la considerabil rendita di tomola novecento annue di grano, dimostra non il solo possesso de' molini, ma il possesso anche delle acque, ch'erán proprie della Mensa, ed in conseguenza escludevano l'uso di altri molini.

Del resto se dubie si vogliano cotest' espressioni, il dubbio resta rischiarato da scritture posteriori, che spiegano le precedenti. Ed in vero, al dir di Ulpiano, é regola di retta interpetrazione tener presenti in caso di oscurità *ea quæ præcedunt, vel quæ sequuntur* (1). Dopo di quel contratto, che contenea l'affitto da Settembre 1491 ad Agosto 1492, ne troviamo un' altro stipulato il dì primo di Settembre dello stesso anno con altro naturale di Montecorvino, che contiéne l' affitto della bagliva *cum illis pactis, conventionibus, & promissionibus contentis* nel contratto precedente (3). Vediam dunque ove alludeano que' patti relativi ai molini, qual dritto avea la Mensa sulle acque, e donde provveniva la non mediocre rendita di tomola novecento di grano.

La miglior autorità, che il dimostra, è quella di questo gran Tribunale. Nel 1543 epoca non molto lontana da quella delle anzidette due scritture, la Regia Camera d' ordine sovrano liquidò tutte le rendite della Chiesa Arcivescovile di Salerno, ch'era di Regio Padronato, e tra queste enunciò anche quelle della Terra di Montecorvino. Dopo aver parla-

(1) *L. 50 in fin ff. de legat. II.*
(2) *L. 28 ff. de legibus*
(3) *Fol. 300 a t. vol. 2*

lato nella consulta, che rassegnonne al Viceré, della bagliva, della fida, e diffida, della zecca, piazza, e scandaggio, parlò delle acque ne' seguenti termini. *Item detta Ecclesia tiene tutte le acque di detta Terra di Montecorvino, nelle quali sono tre moline, che li sogliono rendere dall' affitto tutte e tre ogni anno da circa tumoli* 1400 *di grano, li quali calcolati a tre carlini lo tumolo vagliono ducati* 420 *per anno: Item li censi sopra tutti li Battinderi, & macine d' acqua, che sono in detta Terra, li quali censi consistono da quattrocento libre di cera in circa ogni anno, & una macina, che rende uno sproviero di caccia, la quale sta a grana dudici la libbra* (1), de' quali censi parlossi anche nell' istrumento del 1492. Ecco dunque spiegate, e chiaramente spiegate dal Tribunal della Regia Camera le oscure espressioni di quell'istromento, e spiegate dopo un' informazione presa, in cui la Camera sentí anche le testimonianze degli *uomini di Montecorvino*, come nella consulta fu detto. Se la Mens'adunque *teneva tutte le acque di Montecorvino*; se la proprietà di queste acque produceva rendita così grande; se ogni macchina idraulica permessa su quelle acque produceva alla Mensa un redito o in denajo, o in cera; potrà dimostrarsi con maggior evidenza il possesso di queste acque? Ed é notabile, che di quella informazione, e di quella consulta si avvalse la Camera stessa allorchè nel 1592 fissó lo Stato della Chiesa Salernitana, come costa dall' intero documento estratto dal grande archivio della Camera, esistente nel libro intitolato *Beneficiorum Regiorum* (2). Ed ecco che ben due volte la Regia Camera ha riconosciuto per valido questo possesso. Ma ciò, che la Camera allora liquidò, è convalidato con altri documenti posteriori di non minore importanza.

Prima peró di rimarcargli, non é da ommettersi che l'Università di Montecorvino nel chiedere a Carlo V nel 1509 il pri-

(1) *Fol.* 483 *a t.* & 484 *vol.* 2
(2) *Fol.* 482 *ad* 488 *vol.* 2

privilegio del Regio Demanio, riconobbe tanto il dritto della Mensa di Salerno, che leggonsi nella supplica le seguenti notabili espressioni. *In primis supplica detta Università a vostra altezza se digne ex certa scientia confirmare, & quatenus opus, de novo concedere alla prefata Università lo privilegio tene del demanio de la felice memoria de lo serenissimo Re Ferdinando I., de lo quale detta Università è stata, e di presente è in possessione, non derogando a la jurisdictione civile, quale tene la Major Ecclesia Salernitana in detta Terra, ma mantenere, e conservare, tanto detta Terra, che detta Ecclesia* IN QUESTO STATO, E POSSESSIONE, CHE DI PRESENTE SI TROVANO. A qual dimanda fu accordato il *placet* (1), del qual privilegio l'Università stessa dimandò, ed ottenne la conferma nel 1559 da Filippo II. E questi dritti della Mensa contenuti nel primo e secondo privilegio altri esser non possono, che quegl' indicati, e liquidati dalla Regia Camera nel tempo intermedio, cioé nel 1543, siccome testè ho dimostrato.

Non mancava alla Mensa che la giurisdizione criminale, sospesa nelle giá dette emergenze, e non mancò l'Arcivescovo Torres di chiederne la reintegrazione al feudo nel 1549, mercè il giudizio istituito *contra Fiscum*, di cui esistono anche negli atti i documenti (2). Ma malgrado quel giudizio, ed i privilegj dell' Università, il Fisco vendè il feudo nel 1572 a Nicola Grimaldi Principe di Salerno, e Duca d' Eboli colle solite amplissime clausole, che allora correvano nelle infeudazioni, ma colla salutare soggiunta, *si qui, aut si quæ, vel si qua ex prædictis sunt, & ad nostram Curiam quomodolibet spectant, spectareque possunt jure vel consuetudine*. Ma quello, la Corte vendè, altro non fu che la giurisdizione, di cui obbligossi di evizione col compratore (3). Il che dimostra, che la Regia Corte non men

che

(1) *Fol.* 541 *a t. vol.* 2
(2) *Fol.* 501 *ad* 514
(3) *Fol.* 600 *ad* 612 *vol.* 1

che il compratore erano ben' istruiti de' dritti della Mensa per tutte le rendite feudali di quella Terra, e delle fondate pretensioni, che avea per la criminal giurisdizione. Appena entrato in possesso il Principe Grimaldi, il Capitano da lui destinato in Montecorvino publicò un' editto contenente alcuni articoli pregiudizievoli ai dritti della Mensa, tra' quali il seguente: *che li Baglivi non abbiano da fidare persona alcuna in modo alcuno contro lo tenore dello Capitolo di Montecorvino, nè far fare franchi di pena in accordare pasturi, nè altra persona, nè Molinari*. Egli fu scomunicato dall' Arcivescovo, e ritrattò l' Editto: e la Mensa continuò pacificamente nel possesso di tutti gli enunciati suoi dritti (*) (1). Avea nel tempo stes-

(*) L' atto di tal ritrattazione fu nel 1573. Nel processo tutte le date di quest'atto a *fol.* 355 *ad* 371 *vol.* 1 son falsificate di fresco, ed in luogo del 1573 visibilmente è accomodato il 1523. Io non so qual' esser possa l' oggetto di tal viziatura. Forse si avrà in mira con tale alterazione, di far comparire l'editto di epoca anteriore all'infeudazione, e dedurne che nel 1523 la Regia Corte destinava in Montecorvino non *Castellani*, ma *Capitanei*, e che questi posero in contrasto i dritti della Mensa. Misera escogitazione! Una grossolana viziatura potrà alterare la verità del fatto? L' editto è del 1573 dopo l' infeudazione fatta a Grimaldi. Lo dimostra il nome dell' Arcivescovo, che allora sedeva sulla Cattedra di Salerno, cioè il Cardinal Colonna, che fu Vescovo nel 1573, quandoche nel 1523 e prima, e dopo era il Cardinal Fregoso, che per esser ribelle, soffrì la confisca, come più giù dirassi. Anzi nel 1575, essendosi destinato novello Capitaneo, e Giudice, fu dall'Arcivescovo, pria di partire per Montecorvino, ammonito a guardarsi d' imitar l' esempio del suo Predecessore, istruendolo de'capitoli da colui pubblicati, della scommunica, e della ritrattazione. Il Governatore protestò il più alto rispet-

ſteſſo venduto la Regia Corte al detto Grimaldi la Cittá di Salerno, e la Terra di Olivano, ſu cui la Menſa avea del pari ritenuti tutt' i dritti feudali, ma perduta la criminal giuriſdizione. Queſte tre Univerſità, facendo cauſa comune, reclamarono i loro dritti pel Regio demanio, ed accoppiando al dritto anche un competente compenſo pe 'l Fiſco, offrirono ducati ſettantamila, per eſimerſi dalla baronal giuriſdizione. L' ottennero finalmente nel 1590, e leggeſi negli atti l'iſtrumento, mercè il quale Montecorvino ritornò ſotto la regia giuriſdizione col pagamento di ducati 18000 (2). E' notabile, che nel reclamare il demanio, le ſudette tre Univerſità appellarono agli antichi privilegj, de'quali dimandarono al Re l' oſſervanza. *Subinde Univerſitates, & homines ejuſdem Civitatis, & Terrarum, prætendiſſe hujuſmodi alienationem nequaquam fieri potuiſſe in præjudicium juris ſibi competentis ſuper demanio noſtro Regio antea a ſe obtento*. Val quanto dire, che l' Univerſità di Montecorvino appelló a que'Privilegj, di cui teſtè ragionai, ne'quali nell'ottenere il demanio, proteſtoſſi di non pregiudicare ai dritti, che la Mens'Arciveſcovile godea nel territorio di Montecorvino. Che ſi dirà nel vederſi, che mentre un potentiſſimo feudatario, qual'era il Principe di Salerno Niccoló Grimaldi poſſedê quel feudo dal 1572 al 1590, pendente l' altercazion del

ſpetto per l'Arciveſcovo, e per la Chieſa, e l'aſſicurò, che ne'banni, che avrebbe emanati, ſi ſarebbe contenuto in modo, *che non ſi foſſe fatto pregiudizio a lo Principe, nè alla Chieſa.* Ciò che viepiú dimoſtra, che quel Capitanio era deſtinato dal Principe di Salerno, e non dalla Corte, ed in conſeguenza l'epoca non può eſſer, che dopo il 1572 epoca della prima infeudazione *fol.* 370 *a t.* & 371 *d. vol.* 1. Queſto avvertimento ſerve per prevenir l'abuſo, che poteſſe mai farſi di un' epoca viziata.

(1) *Fol.* 612 *d. vol.*

(2) *Fol.* 565 *ad* 577 *vol.* 1

del demanio, e mentre l'Università di Montecorvino ardentemente insisteva, per ritornar sotto la regia giurisdizione, non solo non pensò né l'uno, nè l'altra a contrastare alla Mensa il possesso le acque; ma la Menza le godè pacificamente, e, quel ch'è più, ne fu riconosciuta come Padrona dall' Università, che aspirava al possesso della feudalità? Vantinsi a fronte di questo fatto, che imprendo a sviluppare, quelle miserabili clausole apposte nella compra di Grimaldi col *si qua, vel si quæ*: clausole, che neppur cader fecero in pensiere al Grimaldi di turbarne la Mensa, nè all'Università di pregiudicarsi qualora il sospirato demanio venisse ad ottenere! Sono forse gli attuali Cittadini di Montecorvino più illuminati che non erano i loro Maggiori, o più potenti di un Principe di Salerno?

Or venghiamo agli affitti posteriori, che fé l'Università, della bagliva, e di altri dritti della Mensa, tra' quali quello dell'acque. Gli affitti del 1582, del 1583, e del 1585 son fatti *juxta solitum*, e sono rimessivi ai precedenti (1). Questo solito però lo spiega altro istrumento del 1588. Dopo essersi ivi parlato della fida, che concedevasi colla bagliva, si passa alle acque, e leggesi il seguente patto. *Item che le acque*, CHE SONO DELLA MENSA, *che non possano disponerne, se non tanto è solito, cioè di far pagare il passo da quelli, che volessero portarla per comodo loro, cioè* PER ADACQUARE TANTUM *per il territorio, senza però disponere dell'acqua del Molino*. E perchè non resti alcun luogo a cavillazioni sú di questo patto, (giacchè con singolarissima interpetrazione si pretende che qui si parli di acque e di molino dell'Università, non della Mensa), giova recarne un'altro, con cui si convenne, spirato l'affitto, di ritornare e la fida, e le acque a beneficio della Mensa: *E che finito l'affitto predetto se intenda finito ogni sorta di difesa*, (son queste le difese permesse all'Università nel demanio aperto durante l'affitto) *che detti conduttori, ed Università*

(1) *Fol.* 515 *ad* 520 *vol. II.*

si trovasse aver fatte, e che resta libera la Mensa, e l' affittuario, che sarà pro tempore fidare in detto Territorio, ed in qualsivoglia parte, che non sarà coltivato, siccome si è fatto per lo passato, e se ritroverà oggi, E COSI' DELLE ACQUE, *senza contraddizione alcuna* (1).

Questo patto, che si legge in questo istrumento è ripetito in parecchi altri *ad litteram*. Tanto si legge negl' istrumenti del 1591 (2), del 1614 (3), del 1619 (4), del 1622 (5): ed in un' altro, di cui vi è anche copia negli atti, cioè in quello del 1622, senza ripetersi questo patto, l' affitto fu conchiuso *juxta solitum* (6). Questi furon gli affitti, che l' Università contrasse, e vedesi chiaramente, che affittò le acque per solo uso d'irrigare i terreni de' Cittadini, a cui le sublocava, e senza pregiudicare i molini della Mensa; e che le acque, sciolto l'affitto, ritornavano alla Mensa. Con molta ragione adunque la Camera nel 1592 nel formar lo stato della Chiesa Salernitana, descrisse tra le rendite de'beni della Mensa anche quella delle acque, e questo possesso lucidissimo impedì al Principe di Salerno Grimaldi di attentarle, e determinò l' Università ad affittarne l'uso per inaffiar terreni soltanto. Cotali affitti furon così autorizzati, che vengon rapportati nello stato di Tappia, dove tra gli esiti dell' Università fu ammesso anche quell'estaglio, che all'Arcivescovil Mensa pagava per tale affitto (7).

MA non a fronte del solo Principe di Salerno sostenne l' Arcivescovil Mensa il dritto sulle acque. Ad on-

(1) *Fol.* 68 *proc* 1 *vol.*
(2) *Fol.* 71 *d. atti*
(3) *Fol.* 74 *& seq.*
(4) *Fol.* 92 *& seq. &* 95 *loc. sign.*
(5) *Fol.* 201
(6) *Fol.* 16 *vol.* 1
(7) *Fol.* 101 *vol.* 1

onta del Regio demanio conceduto all' Università col già detto diploma del 1590, mediante lo sborso di ducati 18000, ebbe l' infortunio di esser nuovamente infeudata nel 1638 al Principe di Noja Pignatelli. La Mensa si oppose acremente a questa vendita, e riclamò il Giudizio istituito nel 1549 pel ricupero della criminal giurisdizione. Tali opposizioni produssero che nel decreto di vendita si appose la clausola *sint salva jura*, quale spiegata fu dal Collaterale in questi termini, *Quod in casu, quo Archiepiscopus Salerni, & Mensa obtineat sententiam contra fiscum in judicio moto anno 1549 circa prætensa, & deducta in dicto processu, sint salva jura, & reservata Principi Nojæ emptori Terræ prædictæ circa restitutionem pretii tantum quatenus, & pro quantitate, quæ illi competere poterit, & non circa interesse totalis evictionis, pro quo Regius Fiscus nullo tempore molæstari valeat a dicto Principe* (1). Ed ecco, che anche in questa vendita i dritti della Mensa restaron salvi, e'l Principe di Noja non acquistò che la giurisdizione, con queste cautele. Or questo nuovo Feudatario neppure impedì, che la Mensa percepisse il prodotto delle acque, mercé i sudetti affitti, che dal 1582 al 1676 fece all' Università. E ne fu tanto la Mensa in possesso, che in tempo di sede vacante i Regj Economi notaron tra gl' introiti della Mensa non solamente quello della Bagliva (2), con cui giusta gl' istrumenti di affitti andava unita anche la rendita dell' acqua, ma vi si leggono ancora altr' introiti speciali per particolari concessioni di acqua fatte ad altre persone. Un documento di recente estratto dal grande Archivio della Camera dimostra questa veritá. Nel conto di Candido Nave Regio Percettore di Salerno dal dì 17 Maggio 1589 a 19 Febraro 1591, *sede vacante*, leggonsi introitate varie partite in denaro, ed in cera

B 2 per

(1) *Fol.* 113 *proc. current.*
(2) 523 & 525 2 *vol.*

per censo dell' *acqua*, che contribuivano diversi particolari di Montecorvino.

Nel conto del Regio Economo dal 1662 al 1664 tra i debitori della Mensa vedesi annotato il seguente: *Signor Barone di Acerno paga per il fiume Tosciano annui ducati quindeci*. Evvi anche la discussione di quel conto co' rispettivi dubbj, e tra' dubbj leggesi il seguente: *Et eodem folio, & fol.* 18 *sono ad introito ducati* 15 *per l' annata finita a Decembre* 1663, *e docati* 10 *per la rata di mesi otto del* 1664. *Riconosciute dette sedi costa dette annualità essere in summa di docati quindici l' anno, nè dice quando finisce l' anno per verificarsi il debito, se è ben computato*.

E finalmente nello stesso conto evvi anche il seguente introito: *Signor Barone di Acerno deve per il fiume Tosciano per l' incarto annui ducati quindeci per l' annata finita a Decembre* 1663, *e la rata di mesi otto* (1).

Ecco dunque, che anche dopo infeudata la Terra di Montecorvino al Principe di Noja, continuò la Mensa a possederne le acque. Ed é notabile, che nello stesso anno 1638, che Pignatelli la comprò, la Mensa ebbe da diversi naturali di Montecorvino, e de' convicini luoghi un attestato di ció, ch' ella in quel feudo possedeva, e tra gli altri dritti, fuvvi anche descritto il seguente: *Item le molina della macina del grano, giurisdizione d' acque, quali moline, e giurisdizione dell' acqua stanno pur affittate per docati* 250. *E più nella medesima Terra possiede molti altri corpi, ed entrate con molti altri redditi, e censi, & in specie le Balchiere per la giurisdizione delle acque, che ponno importare circa ducati cento, conforme il tutto appare, e si può vedere dalli Campioni della detta Mensa* (2).

Nè si dica, che quegli affitti dell' Università furono dettati dal meto delle censure. E' vero, che in due istrumenti, cioè in quello del 1588 ed in quello del 1591, dopo il patto di

(1) *Fol.* . . . . ,

(2) *Fol.* 92 1 *vol.*

di lasciar le difese, e le acque in fine dell'affitto, leggesi il seguente patto. *Item, che eo ipso censeantur resumpsisse in se censuras ipsi particulares, & Universitas censeatur interdicta absque alia citatione, vel intimatione*. Ma, toltine questi due istrumenti, negli altri quel patto non si legge, ed ancorché vi si leggesse, è ben diverso il dirsi, che l' Università pel meto delle censure confessó il dominio delle acque presso la Mensa, dal minacciarsi le censure, se nella fine dell' affitto non avesse restituite alla Chiesa, e le difese, e le acque, che le avea locate. I patti penali, che assicurino la pronta restituzione della cosa locata in fine dell'affitto sono usati in ogni contratto. Le censure erano le pene, che correano allora pe' detentori de' beni della Chiesa. Questa penale fu espressa nel patto, e quella pena, che oggi sembra esorbitante, era allora regolarissima. Del resto l'Università di Montecorvino non si mostrò anche allora tanto timida di questi fulmini ecclesiastici. Contro le censure vi erano i legali rimedj, e si accordava l'appellazione. Nel *1671* volle l' Università sciorsi dall'affitto, ma volle però contro i patti espressi ritener senza scrupolo le difese. Le censure fulminate dalla Mensa Arcivescovile non l'atterrirono. Ella ne appellò (1), e nulla giovando alla Mensa questo rimedio, per superar la durezza dell' Università, dové venirsi ad una strepitosa lite, di cui passo a narrar le vicende, per mettere in miglior veduta i dritti della Mensa per rispetto alle acque, ed al territorio di Montecorvino anche coll'autorità del giudicato nel giudizio possessorio.

E' degno di notarsi sul bel principio, che in tutto il corso di quel giudizio non pretese mai l' Università di attentare sulle acque, tanto era persuasa di appartener quelle alla Mensa. Tutti i di lei sforzi eran diretti sù di alcune difese, che volle ad ogni patto ritenere, non ostante lo scio-

 gli-

(1) *Fol. 201 vol. I.*

glimento dell' affitto. Delle acque non parlò mai, non mai le contrastó, nè la Mensa se ne dolse. La posizione dunque della causa era che la Mensa pretendeva un dritto così esteso, e fondato sul territorio di Montecorvino, che tutto era soggetto alla fida, che vi esercitava, ogni difesa era vietata, e le temporanee difese accordate pendente l' affitto dovean dismettersi, con dover essere il territorio interamente aperto. L' Università all'incontro impugnava questo dritto della Mensa, e pretendeva, non ostante lo scioglimento dell' affitto, di dover ritener le difese. Convien dare un saggio di quel giudizio per quanto può aver rapporto colla causa presente.

Sull' ingresso del giudizio, dal Commessario furono interposti due decreti, uno de' 26 Marzo 1678, e l'altro de' 24 Luglio 1679. Col primo fu ordinata una sommaria informazione *super deductis per ambas partes*, e fu ordinato agli affittatori delle difese dall' Università ritenute di far deposito delle quantità maturate per causa di affitto (1); e coll' altro fu rinnovato l'ordine del deposito (2). Su i gravami prodotti dall' Università non meno che dalla Mensa avverso di questi decreti si propose nel dì 1 di Luglio 1680 la causa nel S. C. e fu interposto il seguente decreto: *Quod suspensis decretis latis per Dominum causæ Commissarium sub die 26 Martii 1678 & 24 Julii 1679 infra quatuor dies audiantur partes super omnibus hinc inde deductis, & interim Universitas Montiscorbini demittat, & tollat omnes defensas factas in Territoriis prædictæ Terræ, præter defensam factam in anno 1587. Necnon affictatores introituum dictæ Universitatis intra dies decem faciant depositum ec.* (3). Avverso tal decreto produsse l'Università di Montecorvino il rimedio della restituzione *in integrum*, e l'Arcivescovil Mensa inerì al gravame, attesa l'eccettuazione conte-

(1) *Fol.* 38 *vol.* 1
(2) *Fol.* 121
(3) *Fol.* 195

tenuta nel decreto, della difesa del 1587. Discussi questi gravami nel dì 26 di Marzo 1651 ne uscí il seguente decreto. *Non esse deferendum petitis in integrum restitutionibus fol. 196, & 200. Verum explicando decretum S. C. latum sub die 1 Julii 1680, terminus alias datus currat, & interim Universitas Montiscorbini manuteneatur in possessione tenendi defensas in omnibus territoriis comprehensis in defensis dictis del* commune, pezze, Scarrone, & S. Laurentii *erectis de anno* 1587, *sive apertis, sive clausis, necnon Illustrissimus Archiepiscopus Salernitanus manuteneatur in possessione exercendi jura Bajulationis, etiam respectu pænarum diffidæ super omnibus territoriis, ac etiam super mentionatis defensis* (1).

Per l'esecuzione di questi decreti d'ordine del Vicerè si condusse in Montecorvino il Giudice della G. C. Criminale D. Filippo Paladino nel mese di Maggio 1681, e quell' Università, che i di lei Difensori dipingono tanto timida delle censure, ad un Magistrato spedito dal Governo non ebbe ritegno di opporsi colla violenza, e colle armi. Tanto riferì quel Giudice al Viceré stesso in data de' 13 di Maggio (2), e quegli uomini così scrupolosi minacciavano incendj, e devastazioni a tutte le difese della Mensa (3). Convenne prender vigorosi espedienti, per rendergli ubbidienti ai decreti de' Magistrati: sicché finalmente fu data esecuzione al decreto nel dì 17 di Maggio, e furono scommesse le difese non contenute nel decreto del S. C. (4). Ciò fatto il Giudice Paladino per osservanza di quella parte del decreto, che manteneva la Mensa nel possesso dell' esercizio del dritto di Bagliva, emanò un Bando, nel quale spiegò in forza delle antecedenti carte presentate negli atti quali fossero questi dritti. E' notabile che dopo aver par-

(1) *Fol.* 217 *a t.*
(2) *Fol.* 233
(3) *Fol.* 240
(4) *Fol.* 270 & 271

parlato della fida, del falangaggio, ed altro, mentovò le acque ne' seguenti termini. *Item che nessuno ardisca di disponere delle acque, che son della Mensa sudetta in detto territorio* (1).

Declamò l'Università altamente contro il Giudice Paladino, e dimandò l'accesso del Consiglier Canale Commessario, per riveder ciò che da Paladino erasi fatto. Dietro un dispaccio spedito dal Viceré, il S.C. ne ordinò l'accesso con decreto de' 3. Giugno 1681. (2). E tutt'altro fu conteso nel tempo dell'accesso alla Mensa, menochè il dritto delle acque; anzi avendo l'Arcivescovo nel primo articolo assunto di posseder la Terra di Montecorvino colla giurisdizione, *acque, molini, Bagliva ec.* in forza de' privilegj, corse l'articolo senza contraddizione (3). La questione si aggirò tutta nel vedersi, se alcuni territorj dismessi dal Giudice Paladino, perché non compresi nella difesa riserbata dal S. C. all'Università, ne formassero, o nò parte. Il decreto dunque del Consiglier Canale pubblicato *super faciem loci* a' 13. di Giugno 1681, fu il seguente. La Mensa fu mantenuta nel possesso del dritto di Bagliva, e diffida *super omnibus territoriis Montis Corbini, ac etiam super defensis dictis del commune, Pezze, Sgarrone & S. Laurentii erectis de anno* 1587. *sive apertis, sive clausis*. Il Bando di Paladino fu sospeso soltanto *quoad capita fidæ, & diffidæ*, perchè si credè contener degli eccessi. Dunque in tutto il resto fu confermato, ed in conseguenza confermato per l'articolo delle acque, e circa la maggiore, o minore estensione della difesa del *commune* ne riserbò la provvidenza al S. C., permettendo intanto all'Università di chiuder ne' controvertiti terreni interinamente le aperture fatte dal Giudice Paladino, *ne animalia se disperdant* (4).

Av-

(1) *Fol.* 275 *d. atti*
(2) *Fol.* 280. *a t.*
(3) *Fol.* 311.
(4) *Fol.* 340. *dicto Vol.*

Avverso di tal decreto produsse la Mensa la supplica *di referat in S. C.*, ed istruitosi con novelle scritture il processo, non si venne a capo di discutersi il proposto gravame prima del 1724. Intanto nel 1683., dovendosi vender la Terra di Montecorvino pe' debiti, ond' era aggravato il Possessor Pignatelli, fu eseguito per ordine del S. C. l'apprezzo dal Tavolario Pinto coll' intervento del Consiglier Petra Commessario. E' degno di tutta l' attenzione questo apprezzo eseguito ad istanza de' Creditori, e sotto gli occhi di un Commessario avvedutissimo, per decider della chiarezza de' dritti della Mensa, non solo per la fida *in toto territorio*, ma anche sulle acque. Nell' eseguir l' apprezzo il Tavolario fece una segregazione de' dritti, che avea in Montecorvino il Principe Pignatelli da quelli, che spettavano alla Mensa. Enuncia prima un' informazione presa *tempore accessus* de' primi, e de' secondi, e dietro tal liquidazione enuncia i seguenti dritti, de' quali disse esser la Mensa *in pacifica possessione*. La Bagliva colla sua giurisdizione, la fida, e diffida, la piazza, zecca, e portolania, falangaggio, *jus portelli*, scannaggio, e varj censi. E venendo all' articolo de' molini, e delle acque, così lo descrive. *Possiede anche le molina ad acqua situate nel fiume si dice la Cornia; quale è jus prohibendi posseduto da essa Reverendissima Mensa, e benche vi siano altre molina, valchere, e macine di mortelle, quali sono possedute da' particolari Cittadini di detto Stato, con tutto ciò pagano l' annuo canone, seu censo perpetuo a beneficio della predetta Reverendissima Mensa* (1).

Benchè il Tavolario impropriamente esprimesse la proprietà delle acque sotto il nome di *jus prohibendi*, basta ciò non di meno a dimostrare il dritto esclusivo della Mensa sulle acque di Montecorvino. Nè si dica, che da questo apprezzo rilevasi soltanto la feudalità delle acque di Cornia, e non già di quelle di Tusciano. Questa debole opposizione viene da due semplicissime riflessioni sciolta. La prima è, che

(1) *Fol. 595. Vol. 1.*

Cornia, e Tusciano sono due fiumi, che si uniscono, e ne formano un solo, e l'uno all'altro mutua il nome. La seconda è, che le parole dell' apprezzo non indicano che le sole acque di Cornia siano della Mensa, ma dicono che sù quelle acque la Mensa avea li molini. *Possiede anche le molina ad acqua situate nel fiume si dice Cornia*. Perché cavillare sù di queste espressioni semplicissime? Il dritto delle acque è generale in tutto il territorio di Montecorvino. Se oggi si restringe a Cornia, e Tusciano, se i Montecorvinesi si avvalgono liberamente delle altre acque, che scorrono abbondantemente in quel territorio, è questo l' effetto o dell' usurpazione, o della condiscendenza de' passati Arcivescovi a prò di quella popolazione. Le carte peró finora esposte, e quelle di cui tra poco ragioneraſſi, dimostrano un dritto generale. E vi è chi ardisca anche involare alla Mensa quel dritto, che si ha riserbato sopra questi due fiumi, dopo che ha sagrificato al vantaggio degli abitanti di Montecorvino quello, che giustamente vanta sul resto delle acque? Né vale contro di questo apprezzo una fede dello Scrivano esibita dall'Universitá, in cui si dice che il Tavolario nell'enunciare i dritti dell' utile Possessore di Montecorvino enunció *le acque*, *bagliva ec.*. E' vero l'uno, e l'altro fatto. Il Tavolario enunciò tali dritti quando parlò delle clausole generali dell'investitura. Ma quando venne all'apprezzo non parló che di quelli soli, che possedea, e quelli soli apprezzò. Le acque non le apprezzò, perché possedute dalla Mensa. L'articolo dell' apprezzo esistente negli atti colla firma originale dello stesso Tavolario Pinto, che ne diè fuori la fede, e la copia nello stesso anno, non ammette altercazioni. Una monca fede di uno Scrivano, di cui in tal guisa si abusa, non dimostra che i debolissimi mezzi, co'quali cercano i Difensori dell'Università sottrarsi dall'evidenza de' fatti.

VEdendosi l'Università nello stato di non poter inficiare alla Mensa il possesso, che avea della Bagliva, e del dritto

di

di fida, ch' erano i dritti, che faceanle i maggiori ostacoli nella pretensione delle difese, si rivolse nel 1683. ad un disperatissimo assunto, e con supplica d'*idem magnificus* cercò di attaccare il titolo della Mensa, dicendo che qualunque titolo ne avesse avuto, il perdè per la fellonia di quell' Arcivescovo, cui fu tolta la giurisdizione, per essersi destinato un Regio Capitano ad amministrar la giurisdizion criminale in Montecorvino, e per l' infeudazione fattane a Grimaldi (1), senza riflettere che l' Arcivescovo non é lo stesso che la Chiesa, che i delitti di un' Arcivescovo son personali, nè portano la confisca de' beni della Chiesa, e che toltane la criminal giurisdizione, che per misure di prudenza in tempi turbolenti fu tolta ad un' Arcivescovo sospetto, il dippiù delle rendite rimase alla Chiesa, siccome testificano i documenti finora rapportati. Nè il Principe Grimaldi ottenne altrimenti l' investitura se non colle solite formole della Cancellaria, e colla clausula *si quæ*, *vel si qua*. Ma questa novella intrapresa, esser non potea che vergognosa per l' Università. Qual'utile ella ritraeva, se questo stranissimo assunto avesse potuto reggere? Era ella decaduta dal Demanio. La Terra era infeudata al Principe Pignatelli, e questi avrebbe ritratto i vantaggi di un dritto, che cercavasi togliere alla Mensa. I faziosi però, che in quell' epoca prostituivano in simili scempiaggini il nome dell' Università non serviron che d' istrumento alle ambiziose mire del Principe Pignatelli, che disegnava d' involar questi dritti alla Mensa.

Egli non tardò pochi mesi dopo ad istituirne ne' medesimi termini giudizio nel S. C., e dedusse che nella compra fatta del feudo dalla Regia Corte nel 1638. avev' acquistati *jura Bajulationis*, *defensas*, AQUAS, *fidas*, *diffidas*, *jura plateæ*, *sive dobanæ*, *scannagia*, *decimam piscium*, *jus portelli*, *jura ponderum*, & *mensurarum*, *proventus civiles*, *census*, & *reditus*, *jus falangagii*, & *alia jura*, *cum facul-*

(1) *Fol.* 596. *Vol. I.*

cultate reintegrandi omnia & quæcumque bona occupata, & actiones: onde cercò di esser mantenuto, *& quatenus opus reintegrari in possessionè dictorum jurium, & bonorum, non obstante quacumque usurpatione forsitan facta a dicto Rev. Archiepiscopo, etiam quod nullo modo usurpatio prædicta sit de jure manutenibilis*: e ciò, ch'é più notabile, disse che *hanc possessionem semper* ANIMO *retinuit* (1). Or tanto è vero che la Mensa possedea questi dritti, che il Barone di Montecorvino ne dimandó contro la Mensa la reintegra, e confessò, che il possesso l'avea ritenuto egli coll' *animo*, ma non col fatto. Questa supplica contiene un' ingenua confessione del possesso della Mensa. Ma è da notarsi ancora il tenor della procura, che diè fuori, per introdurre il giudizio. Egli accordò al Procuratore la facoltà *ad petendum* (i giudizio dunque fu di petitorio, tanto il possesso era certo!) li dritti feudali dello Stato di Montecorvino contra l' Arcivescovo *prætendentem possidere*; e fissando quali dritti volea precisamente revindicare, così gli dinotò: *& signanter bajulationem, jus fidæ, & diffidæ* (2). Tanto egli era sicuro di non poter troppo contare sulle acque, benchè dedotte anche nell'istituzioni del giudizio.

Ma queste pretensioni dettate da una vana ambizione restarono in carta, e non oltrepassarono i confini di questa supplica. Trapassato il Principe di Noja, venne l' epoca, in cui dovea mostrarsi la veritá nel suo genuino aspetto. Surto litigio tra Giacomo Pignatelli suo figliuol Primogenito, e gli ultrageniti Duca d'Icari, e Monsignor Ferdinando Pignatelli Vescovo di Lecce, si procedè alla liquidazione del valore del feudo di Montecorvino. Ecco l' epoca, in cui venir doveano a scrutinio quali rendite avesse in quel feudo la Mensa, e quali il Barone. Ecco ciò, che articolò il Primogenito possessore del feudo: *Primo vuol pro-*

(1) *Fol.* 625. *Vol. I.*
(2) *Fol.* 623. *Vol. I.*

provare come nel ristretto, *e pertinenze di Montecorvino vi sono li seguenti corpi* , *che sono* PROPRII DELLA MENSA ARCIVESCOVILE *della Città di Salerno*. Tra questi enunciò la bagliva, la fida , e diffida , zecca, e portolania , falangaggio , *jus* del portello delle carceri , scannaggio , e li redditi. E venendo ai molini , ed alle acque , così spiegossi. *Le molina d'acqua nel fiume detto la Cornia con il jus probibendi di far Molino è similmente di detta Mensa Arcivescovile* , *e li particolari* , *che tengono li molini d'oglio* , *e mortelle*, *seu macine*, *corrispondono alla detta Mens' Arcivescovile l' annuo canone* (1). Ecco dunque articolata, e provata dallo stesso Barone la spettanza di questo dritto .

Intanto ad istanza de' creditori dovè vendersi nel 1719 il feudo di Montecorvino, e nuovo apprezzo dovè farsi per ordine del S. C., quale fu in quell'anno eseguito dal Tavolario Vinaccia. Si ebbero così certi, ed incontrastabili i suddetti dritti della Mensa , che per disposizione del Consiglier Carlo Carmignano, che in quell'apprezzo intervenne, fu determinato di consenso anche delle parti di aversi relazione all'apprezzo del Tavolario Pinto, e di non prendersi affatto informazione di que' corpi, che Pinto avea descritti come proprj della Mensa . Così fu eseguito, (2) ed in forza di questo apprezzo acquistò il Duca di Salandra il feudo di Montecorvino mediante istromento del dì 11. Dicembre 1719., nel quale, benchè si leggano le solite clausole, colla soggiunta peró *si qui*, *vel si quæ*, *aut si quo*; non essendo quell' istromento altro che un risultato dell' apprezzo, non può estendersi a que' dritti, che non furono apprezzati, e ch' erano presso la Mensa (3).

Nel 1724. venne, ciò non ostante, in mente al Duca di Salandra di proseguir le stesse rancide azioni, che avea promosse il

(1) *Fol.* 306. *Vol. II.*
(2) *Fol.* 494. *II. Vol.*
(3) *Fol.* 500. *Vol. II.*

il Principe Pignatelli, e trovasi negli atti una supplica dallo stesso data al Collateral Consiglio (1). Si attese intanto al prosieguo della causa tra l'Università, e la Mensa per l' articolo delle difese, e venne finalmente a decisione nel dì 22. Novembre del detto anno 1724. Il tenor del decreto, che cadde sulle suppliche dell'Università, della Mensa, e di Pignatelli fu il seguente. *Per S. R. C. provisum est, quod suspenso decreto interposito per quon. Regium Consilium D. Joseph Canale sub die 13. Junii 1681. fol. 340. Vol. I. explicando decretum S. R. C. prolatum ad Relationem quon. Illustris Ducis Campimellis Spectabilis Reggentis D. Trojani Miroballo tunc Regii Consiliarii sub die 26. mensis Maij 1681. fol. 223. vol. I. terminus alias datus currat, & currere intelligatur ab hodie, etiam super deductis in supracitatis supplicationibus, & comparitionibus, ac audito Illustri Duce Salandrae. Et interim Universitas Terrae Montis Corbini manuteneatur in possessione tenendi, tam defensas dictas del comune, Pezze, Sgarrone, & S. Laurentii erectas de anno 1587., quam clausam in anno 1623., quoad usum civium tantum, & absque ullo praejudicio Archiepiscopalis Mensae Salernitanae, quae quidem Archiepiscopalis Mensa manuteneatur in possessione, seu quasi exercendi jura Bajulationis cum exactione fidae, & diffidae, etiam respectu paenarum super omnibus territoriis incultis, & satis sectis segetibus dictae Terrae, quamvis appatronatis, aut etiam supermentionatis defensis, sublatis interea omnibus repagulis, clausuris, sepibus, & impedimentis, quae obstaculo esse possent, quominus fidatarii dictae Mensae utantur fruantur pascuis dictorum Territoriorum, & defensarum, quoad dictas defensas erectas in anno 1587.. Quod autem attinet ad supradictam defensam in anno 1623. pro nunc, & donec aliter per S. R. C. fuerit provisum remaneant in ea sepes, sive foveae, quibus forsan reperitur circumdata, cum congruis tamen aperturis pro comodo ingressu animalium fidatariorum ejusdem Men-*

(1) *Fol.* 489.

Mensæ , quæ teneatur correspondere ratam declarandam per S. R. C. censuum annuorum duc. septingentum nonaginta , qui solvuntur dominis territorium, super quibus est illa erecta, & nihilominus accedat super faciem loci Magnificus V. J. Doctor Donatus Gallarano Tabularius S. R. C. sumptibus communibus, qui recognitis capacitate totius territorii dictæ Terræ, numero civium, & animalium eorundem, relationem faciat in scriptis , ad finem faciendi debitam repartitionem inter præfatam Mensam pro exercitio suorum jurium, ut supra expressorum , & universitatem ratione usus competentis civibus ipsius, tam in territoriis apertis ejusdem Terræ, quam in defensis, respectu quarum cives se abdicarunt earum usu. Necnon referat separatim, & cum distinctione , quantum eadem Mensa percipere potuisset, & posset ex causa supradictorum eius iurium, si defensa prædicta de anno 1623. constructa, & clausa non fuisset, & quantum pervenire potuisset ad eandem Mensam similiter ex causa dictorum ejus Jurium, quibus uti non potuit ab anno 1677. usque ad prædictum diem ad finem providendi; qua provisione pendente , citra præjudicium jurium partium, affictatores, & reddentes dictarum defensarum quantitates per eos respective debitas , & debendas ex causa affictus cum effectu nemini solvant , sed de eis faciant depositum. Ceteræ autem omnes defensæ, & clausuræ, quæ fortasse reperiuntur factæ, tam ab Universitate dictæ Terræ, quam ab aliis quibuscumque personis in territorium ejusdem Terræ , exceptis supradictis, penitus tollantur, & dimittantur, & executio committatur eidem Tabulario Gallarano (1).

Dopo di tal decreto l' Arcivescovo dimandò la spiega di ciò che s' intendesse *per uso* de' Cittadini , e 'l S. C. facendo tal dichiarazione con altro decreto de' 12. Gennaro 1725. definì. *Quod intelligatur pro animalibus propriis Civium Terræ Montis Corbini , & non pro iis , quæ capiunt ad soccidam, etiam cum facultate vendendi illa, sive eorum fructus,* &

(1) *Fol.* 554. *Vol. II.*

& fœtus inter concives pro eorum indigentia tantum, & non exteris (1). Il qual decreto fu confermato in grado di restituzione *in integrum* prodotta per parte dell'Università (2). Ed ecco quanto é esteso il dritto della Mensa sul Territorio di Montecorvino, onde non sia meraviglia, se essendo padron de' frutti naturali di tutto quel suolo, sialo anche delle acque.

Portatosi sulla faccia del luogo il Consiglier Ferrante Commessario, dopo gli atti preliminari, e le rispettive istanze, colle quali si dedussero quegli articoli, che si credettero proprj ad accertar l'esecuzione del decreto del S. C., pubblicó *tempore accessus* il decreto relativo all' esecuzione del giudicato diviso in più capi, il primo de' quali, inteso anche il Procuratore del Duca di Salandra, fu il seguente. *Pro exequutione decretorum S. R. C. cum effectu dicta Rev. Mensa Archiepiscopalis Salernitana manuteneatur in possessione, seu quasi exercendi jura Bajulationis in omnibus territoriis dictæ Terræ Montis Corbini cum exactione Rumoli, seu Scannagii, Juris Plateæ, Falangagii, Decimæ piscium prope mare, juris ponderum, & mensurarum, juris portelli pro carceratis tantummodo a dicta Curia Bajulationis, & in* OMNIBUS ALIIS JURIBUS, CORPORIBUS, ET PRÆROGATIVIS *descriptis in instrumentis affictuum dictæ Bajulationis fol.* 74., *&* 92. *Vol. I. in relatione Regiæ Cameræ fol.* 484. *Vol. II. & in appretio quon. Tabularii Pinto fol.* 594. *Vol. I.* Indi parlò della fida, e diffida, delle difese, e di quelle liquidazioni, che risultavano dal decreto del S. C., commesse al Tavolario Gallarano (3). Or essendosi con questo decreto mantenuta la Mensa nel possesso de' dritti contenuti negl'istrumenti di affitti, nella consulta della Regia Camera, e nell' apprezzo del Tavolario Pinto, delle quali carte sopra si è ragionato, egli é chiaro che

(1) *Fol.* 576. *dicto Vol. II.*
(2) *Fol.* 581.
(3) *Fol.* 23. *Vol. III.*

che fu mantenuta nel possesso anche delle acque, poichè in queste scritture tutte, alle quali il decreto si riferisce, con ispecialità delle acque si parla, siccome già si è veduto. Fu tal decreto impugnato dal Duca di Salandra, sull' appoggio delle clausole insignificanti contenute nell'istrumento di acquisto (1). Impugnollo del pari l' Università per articoli relativi alle difese, ed alle mezzane. Ma non fè motto delle acque, tanto ebbe per sicuro il dritto della Mensa (2). Discusso il gravame nel dí 10 di Maggio, il decreto fu confirmato, tranne alcune modificazioni rispetto alle difese, ed all'uso civico, competente non meno ai naturali di Montecorvino, che al Duca di Salandra (3). Ed è notabile, che l' Università dopo tal decreto, accettò la dichiarazione de' dritti fatta a prò della Mensa, e solo si riserbò le ragioni *per quanto tocca la giurisdizione della zecca de' pesi, e misure, e della portolania*, che credeva poter dimostrare di appartenerle (4): tanto è vero, che non sognò mai di attentare il dominio, o l'uso delle acque. Si eseguì intanto il decreto, e nella chiusura dell' accesso si emanarono i Bandi relativi all'esecuzione (5). Ed é notabile che avendo il Principe d' Angri fatte delle innovazioni su di un territorio chiamato *lago piccolo*, che possiede in tenimento di Montecorvino, e compreso nelle disposizioni contenute in quel decreto, ed essendone perciò ricorsa la Mensa nel S. C. (6), benchè il Principe avesse cercato giustificare di esser quello un feudo *a se*, ed indipendente dalla Mensa, ed avesse opposto di non esser egli stato inteso nè in tempo dell' accesso, né prima, onde i decreti del S. C. e del Commessario, non dovessero nuocer-

(1) *Fol.* 28. *Vol. III.*
(2) *Fol.* 53. *III. Vol.*
(3) *Fol.* 152. *detto Vol.*
(4) *Fol.* 155. *detto Vol. III.*
(5) *Fol.* 415. *detto Vol. III.*
(6) *Fol.* 422.

cergli : il S. C. ebbe tal' innovazioni per *attentati* , e seguendo lo stile inconcusso di doversi pria purgar gli attentati , e poi darsi sfogo all' eccezioni dell' attentante , con decreto del dì 8. Marzo 1726., decise : *Quod citra præjudicium pœnarum incursarum, purgatis attentatis, & omnibus innovationibus factis per Illustrem Principem Terræ Angriæ, ejusque ministros contra formam decretorum interpositorum per Dominum causæ Commissarium tempore accessus sub diebus 3 & 10 mensis Maii elapsi anni fol. . . . moneantur partes ec.* (1) Ed avendo il Principe d' Angri avverso di questo decreto prodotto il rimedio delle nullità , furon le stesse rigettate con altro decreto de' 13 di Aprile dello stesso anno (2) .

IL dritto della fida, e diffida rimasto alla Mensa in esecuzione del giudicato del S. C., il sequestro degli estagli delle difese, e la liquidazion dell'attrasso ordinata dal S.C. dal 1677 fino a quel punto, imbarazzavan non poco l'Università di Montecorvino, e le toglica que' vantaggi, ch' ella far potea nel suo territorio mercè le difese, che prima chiudea con affittarne l'erba. Ravveduta del fallo commesso nel dismettersi di quell'affitto, nello stesso anno 1726 imploró dall' Arcivescovo la conduzione perpetua di questo dritto, e di quello della Portolania , mediante il pagamento di annui ducati 1012, cioè mille per la fida, e diffida, e dodici per la portolania. Obliando il buon Prelato l' aspra guerra fattagli dall' Universitá, e i dispendj, a cui l'avea fatto soggiacere, condiscese a' di lei desiderj, e 'l contratto si conchiuse con tutte le solennità, e colla ratifica dell'Universitá in pubblico parlamento, mediante istromento de' 13 di Ottobre 1726. Enunciossi in questo strumento tutto il corso degli atti, le scritture, che dimostravano il dritto della Mensa sugli enunciati corpi, le azioni dedotte dall'Univer-

(1) *Fol.* 574 *d. vol.* 3
(2) *Fol.* 594 *d. vol.*

versità, l'eccezioni della Mensa, e le giudicature del S.C. *Accettando* (son parole dell'Istromento) *detti decreti favorevoli a detta Mensa, sì nel petitorio, come nel possessorio, e rinunciando espressamente al termine impartito in petitorio a detta Università, come quello, che hanno conosciuto inutile, e vano per la medesima Università, rinunciando ancora alle dette liti, e pretensioni sudette, ed a qualsivogliano altre ragioni, pretensioni, e cause dedotte, e non dedotte, pensate, e non pensate, dependenti, ed emergenti dalle medesime, niuna causa affatto eccettuata, e della quale se ne dovesse fare espressa, e special menzione, quale si abbia per fatta. Quali sudetti atti, istanze fatte contro li detti suppliche, decreti, ragioni, pretenzioni sudette si è convenuto per patto speciale che da oggi in poi restar debbano cassi, irriti, e nulli, siccome dette parti, in detti nomi rispettivi l'hanno cassati, ed annullati, volendo, che restino fermi però, e ferme remanenti solamente per l'intera osservanza di tutte le cose contenute nel presente istrumento, e non per altra causa, per la quale osservanza solamente non s'intenda a quelli fatto pregiudizio alcuno, e non altrimenti, nec alio modo* (1). Nè l'Arcivescovo limitò solo a questa concessione la sua condiscendenza, ma rilasciò anche all'Università tutte le somme, che in forza del decreto del S. C. de' 22 Novembre 1724 avea dritto di pretendere per tutto quel tempo, che l'Università avea ritenute violentemente, e durante la lite, le difese erette sù i territorj demaniali della Mensa, cioè dal 1677 al 1726, la liquidazione delle quali erasi commessa al Tavolario Gallarano (2).

In seguito di queste promesse si appose il seguente patto. *Ed attenta detta accettazione, e dichiarazione, e per esecuzione parimenti della presente transazione, e concordia, ritenendo esso Monsignor Illustrissimo Arcivescovo, per se, e per suoi Arcivescovi successori, e sua Mensa Arcivescovile in perpetuum*

(1) *Fol.* 101 *vol.* 4
(2) *Fol.* 102 *loc. signat. d. vol.* 4

tuum il jus della Bagliva, e sua Giurisdizione Civile con il jus del Rumolo, seu scannaggio, Piazza, Falangaggio, decima de' pesci, Zecca, e pesi, e misure, jus di Portello delle Carceri, e carcerati di detta Bagliva con la facoltà di deputarvi il Giudice, Mastrodatti, e Patentati, seu famegli, colla prerogativa della prevenzione per cause Civili ad arbitrio de' Cittadini, oltre le cause, che privatamente ad essa Bagliva spettano, ACQUE, MOLINI, *Territorj, censi, ed altri corpi, da, cede, e rinuncia in beneficio della detta Università, uomini, e particolari di Montecorvino assenti, ed a' detti Signori Deputati in detto nome presenti con la riserba del dominio, oltre la speciale Ipoteca, in caso d'inosservanza della presente convenzione, e degli obblighi, e promesse, che si faranno da essa Università, ut infra il detto jus della fida, e diffida, che la Mensa Arcivescovile tiene in tutto detto territorio di detto stato di Montecorvino, ed in ogni parte di esso, come anche in tutte le sudette difese erette fin dall'anno* 1587, *e la difesa nuova eretta nell'anno* 1623 *nella stessa forma e maniera, come da essa Mensa si possiede, senza riserba alcuna a suo favore, eccetto le sopradette, e quelle, che in appresso si diranno, e non altrimenti, com' ancora cede, e rinuncia a favore della stessa Università la detta Portolania, e tutti li suoi jussi, ragioni, ed azioni, come sopra spettanti a detta Mensa Arcivescovile* (1). Ed oltre di questo, fuvvi anche altro patto, che volendosi contravenire alla sudetta *convenzione, transazione, rinunzie, cessioni, quietanze, obblighi, promesse o in tutto, o a ciascheduna delle cose di sopra convenute sotto di qualsisia titolo, colore, e via diretta, ed indirettamente*, si potesse pretendere dalla parte osservante o l'adempimento, o la risoluzione del contratto, ed in questo caso preceder dovesse la restituzione di tutto l'accetto, e'l ritorno del dritto di fida, e diffida alla Mensa, qualora l'Università l' impu-

(1) *Fol.* 103 *a t. d. vol.* 4

pugnasse (1).

Il tenore di questo strumento di transazione fu esposto al Collateral Consiglio, per ottenersi l'assenso; e quel Magistrato con sua decretazione delegò al S.C. di procedere prima all' interposizione del decreto di *expedit* (2). Compilati gli atti dell'*expedit*, il S. C. nel dí 17 Dicembre 1726 interpose il seguente decreto. *Per S. R. C. provisum est quod expedit, & proinde liceat stipulare instrumentum servata forma minutarum in actis præsentatarum subscribendas per Dominum causæ Commissarium, super quo stipulato idem S. R. C. ex nunc pro tunc suum interponit decretum, & auctoritatem Judiciariam in forma præstat: Verum remaneant salva jura Reverendæ Mensæ Archiepiscopali Salernitanæ respectu defensarum appellatarum la Verdesca, e lago piccolo, utpote non comprehensarum in conventione deducta servata forma juris. Et partes adeant Regium Collaterale Consilium pro assensu* (3). Quale assenso fu impetrato. Ed ecco assodato il dritto delle acque con una sollenne transazione passata per gli occhi del Supremo Tribunale del S. C. delegato a tal' uopo dal Collaterale, in forza della quale è l' Università in possesso degli enunciati dritti, subentrando nelle ragioni della Mensa, e reclamandone l' osservanza contro i suoi stessi naturali, che voleano violargli, come lo dimostra il corso degli atti del sudetto *vol.* 5. E'l Duca della Salandra Barone di Montecorvino vide pacificamente la Mensa nel possesso non meno di questi dritti, che delle acque, Con egual tranquillità il videro il Principe di Marsiconuovo D. Girolamo Pignatelli, cui il Duca di Salandra vendè questo feudo nel 1738, e D. Matteo Genovese, che nel 1744 l'acquistó dal Principe Pignatelli.

Ma volle l'Universitá per suo maggior vanraggio nel 1778 impossessarsi di altri dritti della Mensa, cioè della zecca, pesi,

(1) *Fol.* 110 *& fol.* 116 *&* 117 *d. vol.* 4
(2) *Fol.* 81 *d. vol.*
(3) *Fol.* 135 *d. vol.* 4

pesi, e misure, piazza, e scannaggio, e ne dimandò all' Arcivescovo la cessione, il quale condiscese mercè l' annuo pagamento di ducati ottantotto, benche questi dritti avessero in quel tempo resi alla Mensa annui ducati 118. Convocossi a tal' uopo il parlamento, nel quale enunciandosi i dritti di fida, e diffida precedentemente affittati col testè enunciato contratto, si distinser quelli, ch' erano rimasti alla Mensa, tra' quali *le acque, ed i molini in alcune contrade di questo stato* (1) (era già cominciata l' usurpazione delle altre). E quindi si conchiuse a pieni voti di prendersi similmente in affitto gli altri sudetti tre dritti di zecca di pesi, e misure, piazza, e scannaggio per la sudetta annua prestazione.

Formaronsi indi le minute, e nell' assertiva si disse parimenti di esser la Mensa *assoluta Signora e Padrona nell' istesso intero Territorio di Montecorvino delli jussi dello Scannaggio, Portolania, Piazza, decima de' Pesci, Zecca, pesi, e misure, e jus del Portello nelle carceri della Bagliva, finalmente, che la Mensa sudetta possiede in alcune contrade di detto stato di Montecorvino* ACQUE, MOLINI, *Terraggi, Censi, Terreni, ed altri corpi in virtù delli stessi sopradetti decreti, ed altre scritture, alle quali ambe esse parti si rimettono* (2). Si parlò indi del precedente contratto, in cui erasi ceduta la fida, diffida, e portolania, si parlò della cessione degli anzidetti altri tre dritti per annui ducati ottantotto, si confermó, e ratificò tutto il convenuto nel precedente contratto, e si convenne, che qualora venisse in mente all' Università d' impugnare, i dritti ceduti con questa convenzione, fosse lecito alla Real Mensa di recedere dal contratto, e ripigliarsi anche di propria autoritá i dritti ceduti, al par di quello, che si convenne col detto strumento del 1726 per la fida (3).

Que-

(1) *Fol. 3 atti di expedit del* 1778
(2) *Fol. 8 d. atti.*
(3) *Fol. 20 a t. & 21 atti st.*

Queste minute una col parlamento furono allora con circostanziato ricorso esposte alla Real Camera da un Avvocato Cittadino, e che fa troppo onore alla sua Patria, cioè dall'Avvocato degnissimo D. Domenico Antonio Franchini, che avea allora la proccura dell'Università, e sostenne le di lei parti nella compilazione degli atti dell'*expedit*. Enunciando quel valent'uomo nel memoriale i dritti della Mensa in Montecorvino, che gli erano ben noti, non mancò di confessare tra gli altri anche quello delle ACQUE, E MOLINI, *in alcune contrade di quello stato* (1). Anzi in ciò è da rimarcarsi la tropp' avvedutezza, con cui fu regolata l'Università di Montecorvino da un sì abile Professore, e la soverchia oscitanza degli Avvocati delle Mensa, i quali sicuramente non si presero la pena di leggere gli atti nè dell'antica causa, nè del decreto di *expedit* del 1726, poichè non avrebbero lasciate correre nella minuta le pregiudizievoli espressioni, che la Mensa possedesse le acque solo *in alcune contrade di quello stato*. Ella le possedeva tutte. Tanto dimostrano l'enunciate scritture. E se l'oscitanza, o la commiserazione de'passati Arcivescovi avea sofferto che nelle altre acque, fuori che in quelle di Tosciano, e Cornia, in cui la Mensa avea i suoi molini, si facessero delle innovazioni, non dovea soffrirsi però da chi regolava le minute, che tali pregiudizj restassero confessati nell'assertiva di esse, assertiva per altro, che pregiudicar non può ai dritti della Chiesa. Ad onta però di tanta destrezza, con cui seppe quel valente Professore far l'utile della sua Patria, non poté negare i dritti della Mensa sù quelle acque, ov'ella tiene i suoi molini, e nel tempo stesso pose in veduta l'utile, che ne risultava dal novello contratto (2).

Il S. C. dietro la compilazione degli atti dell'*expedit* a 30 Luglio 1779 interpose a relazione dell'avvedutissimo Marchese Porcinari il seguente decreto. *S. R. C. declarat, quod con-*

(1) *Fol.* 28 *d. atti*
(2) *Fol.* 28 *ad* 31 *d. atti*

conventio inita inter Rev. Archiepiscopum Ecclesiæ Salernitanæ, ac Universitatem Montis Corbini utrique expedit, *ac proinde super instrumento stipulando, juxta minutas apud acta exbibitas subscribendas per Dominum causæ Commissarium, suum interponit decretum, & judiciariam præstat auctoritatem* (1). Ed ecco una seconda convenzione autorizzata da un Tribunale Supremo, mercè la quale fu sollennemente riconosciuto a pro della Mensa il possesso, ed il dritto delle acque, convenzione, di cui l' Università riclamò del pari in seguito replicate volte l' osservanza contr' i suoi stessi Cittadini (2).

In effetto e prima, e dopo di tali convenzioni la Mensa ha liberamente, e privativamente conceduto l' uso di queste acque o per inaffiar terreni, o per macina di olive e mortelle. E benchè la generosità degli Arcivescovi *pro tempore* non abbia esatti che tenuissimi canoni, come tuttavia l' esiggono, dimostrano però questi canoni la proprietà della Mensa. Sono questi canoni enunciati nel conto del Regio Economo fin dall'anno 1589 di sopra trascritto. Anche nel conto del *1662* é rapportato il canone di annui ducati 15 del Barone di Acerno. Di questi stessi canoni si fa menzione nell' apprezzo del Tavolario Pinto del *1683*, e di simili canoni parimenti si parla negli articoli della causa tra Giacomo Pignatelli, e Monsignor Vescovo di Lecce, ed il Duca d' Icari di lui fratelli secondogeniti. Anzi di quest' ultimo vi è particolar istromento, con cui si sottopose allo stesso canone, per l' uso dell' acque. (3) Il Principe d' Angri, che con tanto vigore si oppose alle pretensioni della Mensa per gli dritti di fida, diffida, e bagliva, che pretendea nel feudo di *Lago picciolo*, non ricusó di riconoscere la Mensa per quello delle acque. Con pubblico strumento stipulato a *19*. Ottobre 1724. ottenne la licenza di poter irrigare colle acque di Tusciano la sua di-

fe-

(1) *Fol.* 43. *detti atti*.
(2) *Fol.* 44. *& sequ. detti atti*.

fesa detta *la Fasanara*, mediante il canone di trenta cantaja di fieno da trasportarsi in ogni anno in Salerno per servizio dell'Arcivescovo, e con patto di non potersi dell' acqua altrimenti servire, che per l'irrigazione, e per abbeverar gli animali, e non già per molini, valchiere, ogliari ec., e con altro patto, che servendo l' acqua alla Mensa per animare i suoi molini, restass' estinta la concessione (1). E con altro contratto del . . . lo stesso si obbligó a pagar annui doc. 24. per l' uso della stess' acqua. Mille altri documenti potrebbero prodursi. Ma dopo tanti cosí rimarchevoli è inutile far crescere il volume de' processi. Bast' accennar soltanto che gli stessi Contendenti D. Ambrogio de Meo, e D. Michele Sparano di Montecorvino con istrumento de' 14. di Luglio 1758. stipularono la facoltà di poter deviare *la metà solamente delle acque di Cornia, per irrigare i loro territorj per l' annua prestazione di duc.* 23. con patto *di non poter servirsi, nè far servire ad altri di dette acque concesse per animare molini, macine, ed altre macchine idrauliche* (2). E lo stesso D. Tommaso Corrado simil permesso dimandò, ed ottenne nel dí 6. dello stesso mese per quell' anno soltanto per le acque di Tusciano, mediante il pagamento di pochi carlini (3).

A chiunque porrà mente alla continuazione di tanti atti possessivi autorizzati da pubbliche scritture, da decreti di Magistrati, e da solenni transazioni, sembrerá non dico strano, ma favoloso, che potesse dubitarsi anche per un momento del legittimo, ed immemorabile possesso della Mensa. Eppur tanti atti a fronte de' quali si arrenderebbe il più ostinato Pirronista, non bastano a vincer la durezza degli Avvocati dell' Università di Montecorvino. Si niega il pos-

C fes-

(1) *Fol.*
(2) *Fol.* 58. *ad* 65. *atti correnti.*
(3) *Fol.* 68. *atti correnti.*

sesso della Mensa. E non son atti possessivi gli strumenti di affitti? Non contestano questo possesso una Consulta della Regia Camera, due apprezzi di Tavolarj eseguiti a fronte de' Creditori del Principe Pignatelli, e sotto l'occhio di due Consiglieri avvedutissimi? Non lo contestano gli articoli del Principe Pignatelli nella causa co' fratelli, i conti de' Regj Economi, il giudizio di revindica istituito dal Principe Pignatelli, e proseguito dal Duca di Salandra, e tante concessioni fatte dell' acqua de' fiumi? E non autorizzano questo possesso il Bando di Paladino confermato dal Consiglier Canale, e poi dal S. C. con uniformi giudicature, e dal Consiglier Ferrante? Non lo autorizzano due transazioni munite di decreto di *expedit* del S. C.? E si niega il possesso della Mensa? Mi si dic' almeno che si desidera di più per potersi dire che la Mensa ha posseduto? Anderem cercando nuovi titoli, e nuovi requisiti ne' codici della fantasia?

Dopo pruove così lucide, e concludenti, sorprende in vero come l'illuminatissimo Avvocato Fiscale abbia potuto dar fuori un istanza, cui se dar si volesse retta da questo Supremo Tribunale, resterebbe in un punto diroccato il legitimo possesso di tanti secoli, e l'inviolabilità del giudicato. Ne rapporterò il tenore, per metterla indi al confronto delle leggi. *Fiscus visis actis in pluribus voluminibus, ac partibus auditis, super deductis per Rev. Mensam Archiepiscopalem Salerni pro prætensa facultate concedendi usum publicarum aquarum fluminum Corneæ, & Tusciani, vulgo dicti Battipaglia instat impartiri terminum ordinarium, & interim dari ordines, quod facta per Universitatem Montiscorvini obligatione de stando juri, & judicatum solvendo viso exitu termini, liceat dictæ Universitati, & Civibus, uti aquis prædictis absque ulla solutione, tam pro animandis Molendinis, etiam noviter construendis, quam pro irrigatione eorum territoriorum, & Rev. Mensa se abstineat a destinatione aquariorum pro custodia dictarum aquarum sub pœna ducato-*

rum

rum mille R. F. salvis ec. (1).

Se questo degno Ministro trasportato dal zelo a prò dell'Università ha così opinato, non potrá la Camera non conoscere un patentissimo eccesso nella sua istanza, mettendola al confronto delle leggi. Noi siamo ne'termini di un possessorio sommariissimo. La Mensa possiede le acque, ed é nell'immemorabile possesso di disporne a suo gradimento. L'Università ora per la prima volta si affaccia a contrastarle il titolo. Ma la Mensa possiede, ed ha posseduto da secoli, e voler contendere il possesso è lo stesso, che andar contro l'evidenza. Senza entrar per ora nell'esame del titolo, che vien bizzarramente attaccato, fermiamoci a questo possesso. La causa della proprietá è distinta da quella del possesso, né l'una dee coll'altra mescolarsi (2). Deve il Giudice pronunziare prima *uter possideat*, *postea de dominio quæratur* (3). E quando il petitorio viene in collisione col possessorio, deve prima il Giudice accertarsi del possesso, e mantenervi chi lo gode, ed indi dar corso al petitorio. E' questo il sentimento di Ulpiano. *Inter litigatores ergo, quotiens est proprietatis controversia, aut convenit inter litigatores: uter possessor sit, uter petitor, aut non convenit. Si convenit; absolutum est: ille possessoris commodo, quem convenit possidere, ille petitoris onere fungetur. Sed si inter ipsos contendatur uter possideat, quia alteruter magis se possidere adfirmet, tunc ad hoc interdictum remittentur* (4). Scelga l'Università quella parte, che più le piace del dilemma di Ulpiano. Conviene ella che la Mensa possiede? La cosa è spedita, e deve continuar nel possesso. Resteranno a lei salve le ragioni nel petito-

 rio;

(1) *Fol. 97 atti correnti*.

(2) *L. 12 l. 52 ff. de adquir. possess. l. 1 §. 2 ff. uti possidetis*

(3) *L. 35 eod. de adquir. possess.*

(4) *L. 1 §. 3 ff. uti possidetis*

rio, se pur le competono dopo due transazioni. Contende il possesso alla Mensa? Dunque si decida prima del possessorio, e possederà chi finora ha posseduto. Ma con quali armi contenderá questo possesso? Forse co' recenti attentati di due prepotenti? La causa del possesso fu così favorita presso i saggi Romani Legislatori, che anche i possessori di cose Fiscali erano mantenuti. E' noto un rescritto dell' Imperator Severo. Egli riconobbe in questi casi come titolo un antico possesso di un dritto Fiscale, *Est & decretum ab Imperatore Severo, & constitutum nullo modo exigendum quem probare unde habeat circa Fiscales delationes, sed delatorem probare ea quae intendit* (1).

Nè le leggi del Regno sono difformi in ciò dalle leggi Romane. Chi possiede da secoli, chi ha posseduto pacificamente, non soffre la retta ragione di presumersi, che abbia posseduto a caso. Quindi col Capitolo *Item statuimus* fu stabilito *Quod si procuratores Fisci, vel alii officiales, seu publica persona, ad quorum officium istud spectat, credant possessiones aliquas, sive jura ad fiscum spectantia detineri per aliquos occupata, detentores, sive possessores, ipsarum possessionum, seu jurium in competenti Tribunali conveniant, & contra ipsos servato juris ordine procedatur.* Deve il possessore esser prima convinto dell'ingiustizia del suo titolo, e poi spogliato. *Servato juris ordine procedatur.* Il de Nigris spiegando queste ultime notabilissime parole, così si esprime. *Qui ordo est, ut possessor citetur, lis contestetur, & sententialiter condemnetur, nec ipsarum possessione priventur, antequam legitime convicti fuerint, ac etiam condemnati.* Ed uniforme al sudetto capitolo è ciò che sta disposto nella Prammatica 1 §. 8 *de Salario eorum, qui mittuntur.*

Tralascio i Comentatori del dritto Romano. Anche ai Tironi è noto quanto essi han favorita la causa del possesso secondo i prin-

(1) *L. 25 ff. de jure fisci*

i principj della Romana Legislazione. Appello alle leggi del Regno, ed all'osservanza, c' hanno avuta in tutti i nostri Tribunali, ed in tutti i tempi, anche in cause tra Università, e Baroni, ove un possesso sicuro li garentisce. Vedasi l'Afflitti (1) Gio: Vincenzo de Anna (2) il Reggente Lanario (3) Camillo Larata (4) e fin due Scrittori ai Baroni avversissimi il Capiblanco (5) e Novario (6). Questa teoria è prevaluta anche trattandosi di regalie, c' han maggior bisogno di titolo. Sentasi il de Marinis. *Successivis temporibus merito agnoscimus possessores lite pendente* IN BONORUM POSSESSIONE PER REGIAM CAMERAM CONSERVATOS . . . . *Huc usque non vidimus, nec a majoribus nostris audivimus Dominum Regem nostrum possessores earum rerum, quæ sine titulo possideri non possunt de facto spoliasse, sed ordinarie jura sua Regium Fiscum proposuisse, possessores ad titulum ostendendum in jure vocando* (7). Deve dunque incominciarsi dal citare il possessore all'esibizione del titolo, e questo titolo esser può la concessione, il lungo possesso, e l'osservanza, che ne spiega l'estensione, e l'immemorabile prescrizione, come più giù si dimostrerà: ma non potrà mai cominciarsi da uno spoglio. L'Altimari similmente: *Ad id vero quod dicitur hic. n. 6 & seq. quod possessio jurisdictionis in locis publicis non prodest etiam lite pendente, nisi ostendatur titulus, observa, quod quamvis possessores rerum de demanio Regis, quales sunt gabellæ, dobanæ, fiscales functiones, pascua, nemora, montes, ferrariæ, tertiariæ, omniaque Regalia, quæ si-*

ne

(1) *Afflict. super constit. inter multos de offic. Proc. cur. n.* 4

(2) *Anna allegat.* 79

(3) *Lanarius in rep. si quis per triginta n.* 78.

(4) *Laratha Theatr. feud. part.* 2 *decis.* 73.

(5) *Capiblanc. super Pragm.* 1 *de Baronibus n.* 229

(6) *Novarius tom.* 3 *grav.* 30.

(7) *De Marinis ad Revert. dec.* 480 *n.* 1

ne titulo possideri non possunt . . . . teneantur titulum eorum possessionis ostendere per doctrinam Lucæ de Pennæ, tametsi, si in promptu titulum non ostenderint, NON POTERUNT LITE PENDENTE POSSESSIONE PRIVARI. *Ideo Possessor citatus, si opposuerit exceptiones, datur terminus ad probandum incumbentia* : ET INTERIM LITE PENDENTE CONSERVATUR IN POSSESSIONE (1).

QUeste sono le teorie del dritto, ed al confronto di esse non regge affatto l'istanza del degnissimo Avvocato Fiscale. Ma non debbo tacer le ragioni, ch' egli n' ha addotte in una sua rappresentanza (2) : Conoscendo che il possesso della Mensa non può inficiarsi, dice che no 'l riconosce per *possesso feudale*. Ed ecco ove poggia i suoi ragionamenti. Nel 1792 soggiacque la Mensa ad una risulta fiscale, proccurata probabilmente dagli stessi Montecorvinesi, che non l' han lasciata mai tranquilla. Fu ella citata ad esibire il titolo, ed a pagar l'adoa, e quindennj per gli dritti, che possedea in Montecorvino *di bagliva, fida, e diffida, scannaggio, portolania, piazza, decima de' pesci, zecca, pesi, e misura, jus portelli, acque, molini, terraggi censi, territorj ed altri corpi*. Citata la Mensa, produsse sua istanza, colla quale si diè carico di detta risulta, in cui si era dedotto, che *possegga nello stato di Montecorvino in Principato citra la bagliva coll' esazione della fida, e diffida, dello scannaggio, portolania, piazza, decima di pesci, zecca, pesi, e misure, jus del portello delle carceri della bagliva*, ED ALTRO (3). E quindi dimandò essere ammessa ad una transazione per l'adoa, ed i quindennj passati, e tassarsi in avvenire l'adoa, ed i quindennj giusta la rendita antica, e più prossima all' anno 1504 quando fu tas-

(1) *Altimari ad Rovit. conf.* 58 n. 23 & 24
(2) *Fol.* 110 *ad fol.* 123 *proc. current.*
(3) *Fol.* 86 & *a t. vol. current.*

taſſata l'adoa de' Baroni. Il grande aſſunto dell' Univerſità è che nella taſſa di queſt' adoa eſeguita dal Razionale del Cedolario, di tutto ſi parlò fuor chè delle acque, e da ció ſi deſume, che la Menſa non abbia poſſeſſo feudale.

Ma non par che regga cotal ragionamento. Il Razionale del Cedolario nella ſua relazione fece menzione delle *acque, e molini compreſi nella riſulta*. Enunciò l' anzidetta iſtanza di Monſignore, in cui colle parole *ed altro* andaron compreſe ed acque, e cenſi, ed ogni altro eſpreſſo nella riſulta. Taſsò l' adoa, e la taſsò per la bagliva ſulla rendita, che quella diede nel tempo più proſſimo al 1504, cioè giuſta la rendita del 1569 (1). Rivolgiamoci ai documenti enunciati nel fatto teſtè eſpoſto. Le acque allora eran compreſe nell' affitto della bagliva. Ne ho recati i patti contenuti in tutti gl' iſtrumenti. Dunque coll' aver taſſata l'adoa ſulla bagliva, giuſta lo ſtato di allora, taſſolla anche per le acque. In forza di tal tranſazione il Monte Frumentario (eſſendo allora vacante la Sede) pagò al Regio Fiſco ducati 1191, cioè ducati 200. 81 per adoa, e ducati 991 di tranſazione per tutti i corpi dedotti nella riſulta (2). La tranſazione fu generale, e nelle tranſazioni generali al dir del Giureconſulto Celſo s' intende tutto tranſatto (3). E che ciò ſia vero il dimoſtra il notamento del libro maggiore della Real Percettoria di Salerno, ov' è notata l'adoa, che paga la Menſa pe' dritti feudali di Montecorvino, e tra queſti ſi leggono la *Bagliva, fida, e diffida, ſcannaggio, Portolania, Piazza, decima di Peſci, Zecca, peſi, e miſure, e jus del Portello acque, molini, terraggi, cenſi, territorj, ed altri corpi* (4).

Ma

(1) *Fol.* 87 *a o.*
(2) *Fol.* 90
(3) *L.* 12 *ff. de tranſactionibus*
(4) *Fol.* . . . .

Ma vi è dippiù. Nel 1795 venne in mente ai Deputati del catasto di Montecorvino d' inventar nuove vessazioni per la Mensa, e pretesero caricare all' onciario non solo l' annuo affitto, che l'Università corrisponde per gli anzidetti dritti giurisdizionali locatile dalla Mensa, ma anche gli annui ducati 230, che pagano i fratelli Corrado pel molino di S. Eustachio, alterando lo stato dell' antico catasto, in cui simili rendite non andavan tassate, perchè feudali. La Mensa si oppose, e dedusse specialmente la feudalità, non meno de' sudetti dritti, che del molino, ed enunciò la fiscal risulta, pendente appunto per la feudalità di esso, e degli enunciati altri dritti. Ne fu commessa una relazione al Razional Molinari, e questi opinò a favor della Mensa per la deduzione di tali partite. Fu accordata all' Università la revisione di tal relazione, e non curò proccurarla. La relazione rimase ferma, si eseguì, fu sospeso il pagamento con ordini della Reg. Camera (1). Ecco il possesso feudale. L'esenzione dal catasto per causa di feudalità è il miglior possesso feudale, che possa di mostrarsi. Se la Mensa ne' secoli trasandati non pagò adoa, e quindenni per tali dritti feudali, ciò derivò dalla disciplina corsa a que' tempi che le Chiese possedeano i feudi in franco allodio. Il servizio militare fu l'origine de' feudi, ma gli Arcivescovi, i Vescovi, i Frati erano cattivi soldati. Pipino rise non poco in veder nel suo esercito il feudatario Abbate F. Ernaldo Nigellio armato nella guerra, che Ludovico Pio mosse contro la minor Brettagna, e gl'insinuò ad andar piuttosto a leggere i Breviarj. Lo stesso Nigellio racconta a tal proposito le faceziedi Pipino (*). Ecco perchè

(1) *Fol.*

(*) *Huc egomet scutum humeris, ensemque revinctum*
Gessi, sed nemo me feriente dolet.
Pippin hoc aspiciens risit, miratur, & infit
Cede armis, Frater, Litteram amato magis (2)

(2) *Nigellius de gestis Ludovici Pii lib. IV.*

chè le regalie alle Chiese si concedevano in franco allodio, perchè gli Arcivescovi, i Vescovi, gli Abbati non si accordavano col mestier delle armi. Il militar servizio personale fu poscia commutato in prestazione pecuniaria. Ma le concessioni in franco allodio trovavansi giá fatte in tempo che la feudalità consisteva nel servizio personale del feudatario. Quindi gli Ecclesiastici seguitarono a goder la franchigia, che le concessioni de' Principi loro accordavano, e non si troverà una Chiesa, che ne' passati secoli non l' abbia goduta. Una giusta riforma ha oggi corretti questi abusi, e la Regia Corte esigge pel servizio dello stato quelle contribuzioni, che le Chiese devono su' beni, onde furono arricchite dalla liberalitá de' Principi. La Chiesa di Salerno non pagò, è vero, l'adoa da che fu imposta fino al 1791: ma non perciò i beni cangiaron natura. Essa ha emendati questi abusi mercè la transazione offerta, e dal Fisco accettata. Non vi è dunque che ridire sulla feudalità, poiché la transazione fu generale, e cadde sugli stessi dritti contenuti nella risulta del Fisco, tra'quali le *acque*, *e molini*.

Ma siasi pur commessa una frode nella liquidazione dell'adoa e de'quindenni. Siansi pure occultate le rendite de'molini, e delle acque. Basterà ciò forse per non dirsi feudali? I Baroni si troverebbero bene con questa teoria, ma son sicuro che il degnissimo Avvocato Fiscale guidato dai dettami della legge, risponderebbe che il feudatario non puó con frode occultar le rendite feudali, l'occultazione non pregiudica la feudalitá, anzi porta la pena del doppio pagamento di rilevio, secom' è disposto dalle leggi del Regno. Se il Fisco crede che la Mensa abbia occultata la rendita delle acque nella tassa dell'adoa, ne sperimenti pure le ragioni con novella risulta: ma non mai su questo misero appoggio manderà in aria una feudalità assodata da documenti così luminosi. Il possesso dunque della Mensa alla qualità di possesso luminoso, ed immemorabile, aggiugne anche la caratteristica di possesso *feudale*, e dee la Mensa esservi mantenuta.

MA non solo per questo deve esservi mantenuta. Il giudicato, e le transazioni sono titoli assai più potenti, che lo convalidano. Volgiamoci al corso degli atti. Il Giudice Paladino nel 1681 publicò il Bando, *che nessuno ardisca di disporre delle acque, che son della Mensa.* Il Consiglier Canale sù questo articolo confermò le disposizioni date da Palladino. Nel 1683 l' Universitá di accordo col Principe di Noja attaccò a dirittura il titolo della Mensa per tutt' i dritti, che avea nel feudo di Montecorvino, e 'l Principe specialmente impugnò quello delle acque. Il S. C. con decreto de' 22. Dicembre 1724. impartì termine, e mantenne la Mensa nel possesso, qual decreto fu confermato in grado di tutti i gravami. Il Consiglier Ferrante *tempore accessus*, per esecuzione de' decreti del S. C. mantenne la Mensa nel possesso della Bagliva, *& in omnibus aliis juribus, corporibus, & prærogativis descriptis in instrumentis affictuum dictæ Bajulationis, in Relatione Regiæ Cameræ, & in appretio qu. Tabularii Pinto*, val quanto dire, che fu la Mensa mantenuta nel possesso delle *acque*, e *molini*, dritti enunciati e negli affitti della Bagliva, e nella Consulta della Regia Camera, e nella Relazione di Pinto, L'Università non impugnò tal decreto, ma riserbossi appena le ragioni per la sola *Zecca*, e *Portolania*, e 'l Barone non fè che vanamente querelarsene. La causa dunque fu decisa nel possessorio, e finì col giudicato. Io non niego che il giudicato interposto nel possessorio non forma eccezione nel petitorio, per esser questi due giudizj ~~diversi. Ma è vero~~ bensì che ove la causa del possesso nuovamente si tenti, il giudicato ottenuto nel possessorio forma eccezione, e resta solo all'Attore libero il corso nel petitorio. Ecco come il Giureconsulto Paolo definí questo caso. *Si quis interdicto egerit de possessione : postea in rem agens, non repellitur per exceptionem* (parla dell' eccezion del giudicato) *quoniam in interdicto possessio, in actione proprietas vertitur* (1). Se dunque l'Università, dopo de-

(1) *L. 14. §. ult. ff. de except. rei jud.*

decisa la causa in possessorio dal S. C. , è venuta in Camera ad attaccar il diritto della Mensa, se in questo stato la causa per Sovrana disposizione é passata da un Tribunale all'altro, se il S. C. é Tribunale Supremo, ed il suo giudicato è inviolabile: potrà più l'Universitá parlar di un possesso ove concorre il giudicato? Parli pure del petitorio, se il vuole, ma la Mensa deve possedere anche in forza del giudicato.

E nella stessa linea di giudicato son da porsi due decreti di *expedit* caduti su due convenzioni, nelle quali espressamente si stipuló per la Mensa la proprietà delle acque, e de' molini. Come menar in aria esecutivamente due contratti cosí solenni senza rovesciare il sistema delle leggi, e senza vilipender la dignità del S. C. , che li muní di decreto di *expedit*? Sará lecito all'Università di Montecorvino gittar sossopra le giudicature, calpestar le convenzioni, e rovesciare il sistema delle leggi comuni, e municipali, unicamente per dar piacere a due torbidi Prepotenti, che la gittano in simili delirj? Se il possesso della Mensa è immemorabile, è lucidissimo, è feudale, ed è assistito dal giudicato, e da due solenni convenzioni, si conosce manifestamente il torto, che le viene inferito coll' istanza fiscale dall'Università ottenuta, e si augura che questo Supremo Tribunale punto non l'attenda.

Ma disperandosi di potersi inficiare un sì lucido possesso, si promuove altra questione, che benchè estranea dalla causa del possesso, menasi innanzi con grande apparato. La privativa delle acque, dicesi, è una regalia, ed il nudo possesso non giova ove si tratti di regalie. I fiumi, si aggiugne, son di pubblico uso. Ciò, ch' è del pubblico, non può usurparlo un privato, non può ritenerlo col solo possesso, dee giustificarne il titolo, e la Mensa vantar non può titolo alcuno. L'Università ha titolo migliore acquistato colla proclamazione al demanio, a cui venne ammessa. I titoli che vanta la Mensa sono apocrifi, o insufficienti: il possesso dunque non é sostenibile. Da questo turbine di opposizioni potrei sbrigarmi in due parole

col dire che *post rem judicatam* queste discettazioni sono inutili nel giudizio di possessorio, e che nelle regalie stesse il possessore ha dritto di esser mantenuto. Ma perchè si squarci ogni velo, che poss' adombrar la chiara giustizia di questa causa, una rapida scorsa darò anche sulle questioni, che si promuovono circa il titolo, per dimostrarle affatto vane, e chimeriche.

CAPO III.

Si ragiona del titolo.

DOpo due transazioni è temerità dimandar ragione del titolo. Il più valido titolo è la transazione stessa, e benchè i dritti della Mensa fossero stati ambigui, o dubbj; essendovi caduta una transazione, mercé la quale il dritto delle acque fu solennemente riconosciuto, par che non debba cercarsi altro. La Mensa era indubitata posseditrice della fida *in toto territorio*, ed anche ne' fondi appatronati in forza de' due decreti del S. C., c' ho poc' anzi menzionati, Questo dritto acremente contrastato dall' Università pel corso di cinquant'anni, fissato a pró della Mensa col giudicato eseguito dal Consiglier Ferrante, recava ai particolari di Montecorvino estremo imbarazzo: e l' Università perdea quel guadagno, che ritratto avea dalle difese erette nel suo territorio quando teneva in affitto la Bagliva. Oltreciò teneva aperta altra piaga, ch' era conseguenza del giudicato, cioé la liquidazione de' frutti delle difese ritenute dall' anno 1671. al 1725., senza pagarne estaglio alla Mensa, qual liquidazione era stata commessa al Tavolario Gallarano. In questa circostanza vien' essa ad una *transazione*, e *concordia*, mercè la quale ottiene in perpetua locazione dalla Mensa la *fida*, e *diffida*, e tanti altri dritti; e riconosce presso la Mensa il dominio degli altri dritti, e *specialmente delle acque*, e *molini*. E la Mensa le

le rilascia tutto il suo credito pe' frutti percetti dalle difese, rinunciando alla liquidazione commessa a Gallarano, e rinunciando del pari l'Università al termine impartito, alle sue suppliche, pretensioni, ed istanze, ed a qualunque petizione, o pretensione potesse competerle su i detti dritti riconosciuti di dominio della Mensa. Sicché l'unico compenso, che l'Università diede alla Mensa per tante cessioni, fu la ricognizione degli altri dritti della Mensa, tra' quali le *acque*. Senza tal compenso la transazione sarebbe stata nulla, poichè al dir degl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano nel citato rescritto, *Transactio nullo dato, vel retento, vel promisso minime procedit* (1).

Non può dirsi se non per ischerzo che tal ricognizione riguardasse il solo possesso. Il possesso l'avea già la Mensa col fatto, e l'avea col giudicato del S. C. eseguito dal Consiglier Ferrante; e si sa che *super judicato frustra transigitur* (2). Dunque la ricognizione cadde sulla proprietà delle acque. Tanto importò l'espressa *rinuncia al petitorio*, e la dichiarazione *del dominio delle acque rimaste* presso la Mensa. E questo ripeto su l'unico compenso dato dall'Università alla Mensa in quel contratto. Nè si dica che il compenso fu l'annuo estaglio. L'estaglio convenuto, e molto dippiú l'avrebbe avuto la Mensa da qualunque altro Affittatore, la cui vigilanza avrebbe raddoppiat' i disagi di quell'Università e de' suoi abitanti. Ma la Mensa si abdicò totalmente di questo dritto. Il compenso dell' abdicazione, e del rilascio di somme considerevoli fu l' espressa ricognizione di altri dritti meno importanti, tra i quali le acque. E questa transazione appunto l' autorizò il S. C. con decreto di *expedit*. Or dopo una transazione siffatta si va cercando il titolo? E non è titolo forse la transazione? La transazione equivale al giudicato, e 'l giudicato è il miglior titolo, che possa aversi. *Non minorem auctoritatem transa-*

 ctio-

(1) *L.* 38 *C. de transactionibus*.
(2) *L.* 32. *C. eod.*

ctionum, *quam rerum judicatarum esse* (rescrissero gli stessi Imperatori) *recta ratione placuit*: *siquidem nihil ita fidei humanæ congruit*, *quam ea*, *quæ placuerunt custodiri* (1). Nè la pubblica tranquillità permette, che le transazioni con buona fede interposte con facilità si rescindano. *Nullus erit litium finis* (rispose l'Imperador Filippo) *si transactionibus bona fide interpositis cœperit facile discedi* (2). Le Università devono stare alle transazioni, quando non siano seguite per via di dolo. *Præses Provinciæ* (Valeriano, e Gallieno) *examinabit*, *utrum de dubia lite transactio inter te*, *& Civitatis tuæ administratores facta sit*: *an ambitiose id*, *quod indubitate deberi posset*, *remissum sit*. *Nam priore casu ratam manere transactionem jubebit*; *posteriore vero casu nocere Civitati gratiam non sinet* (3). Questa transazione fu chiesta dall' Università. Lungi dal rilasciar essa alcun credito certo, ricevè anzi il rilascio di un debito certissimo. Riconobbe semplicemente il dominio delle acque autorizzato da un possesso di tanti secoli, e dal giudicato del S. C. *in possessorio*. Rilasciò le sue languide azioni nel petitorio, e queste non erano sicuramente nè certe, nè probabili a fronte de' dritti lucidissimi della Mensa. Ma siano state alla peggio *disceptabili*: nè credo, che i Montecorvinesi Giureconsulti negheranno alla causa l'onore della *disceptazione*. La lite dunque era dubia, e nella lite dubia *rata est transactio*: nè in questa transazione può presumersi *dolo*, *circonvenzione*, *frode*, *maneggio*; giacchè fu sottoposta agli occhi avvedutissimi del S. C., a cui era nota la causa di fresco decisa nell' anno innanzi con tanto strepito, e rumore, e Commessario ne fu lo stesso Consiglier Ferrante, cui erano noti appieno que' dritti, ne' quali era stata la Mensa da lui stesso mantenuta per esecuzione del giudicato. L' intervento del Magistrato, l' autorità di un Tribunale Supremo esclude ogn' idea

(1) *L.* 20. *C. de transactionibus*.
(2) *L.* 10. *C. eod.*
(3) *L.* 12. *eod. C.*

idea di dolo: e tutto ciò, che si fa sotto l'occhio, e coll'autorità del Magistrato si presume regolare (1).
Ma perchè tanto inoltrarmi? E' forse impugnata questa transazione? Essa è nella verde osservanza. L'Università possiede i dritti giurisdizionali acquistati in forza di quel contratto; vuol possedergli, non è disposta a lasciargli; e trae dal traffico di questi dritti immensi vantaggi. Una difesa nuova eretta in quel territorio le rende annui ducati 6000., e questo fatto è noto alla Regia Camera. Il dritto di *piazza*, che tiene dalla Mensa, le ha permesso di aprire un mercato, che le rende moltissimo per la frequenza delle contrattazioni. E mentre l'Università ritiene ciò, che ha ricevuto in forza della transazione, vuol calpestarne in tal guisa i patti, ritenendo intanto l' immenso utile ritrattone? Qual Giurisprudenza é mai questa? O deve il contratto tutto sostenersi, o tutto risolversi. Si sosterrà forse solo quella parte, che all'Università piace, e si manderà in aria il resto?

MA si va dicendo: un *dritto proibitivo* non è sostenibile senza titolo espresso. Potrei dire, che un dritto proibitivo puó costituirsi con transazione in grazia della pubblica utilità, e de' vantaggi più importanti, che l'Università ne riceve in compenso, e che dopo la transazione non è lecito andar indagando *quo jure* siasi transatto. L'esame delle rispettive ragioni cessa dopo la transazione. Ella tien luogo di dritto, e di ragione, e per impugnarsi una transazione deve dimostrarsi il positivo *dolo*, *e la frode* occorsa: il merito della lite transatta niente influisce (2). E benchè la transazione abbia rovesciato un dritto chiaro sia per l' una, sia per l'altra parte, ond'enorme lesione ne risulti, la lesione più ch' enorme non rovescia le transazioni per sentimento co-

(1) *L.* 137. *ff. de R. J. l.* 167. *eod.*
(2) *L.* 13. *C. eod.*

costante di tutti gl'Interpetri del Dritto (1). Ma adagio; non confondiamo i termini: sento parlar di *dritto proibitivo*. La Mensa no 'l sogna neppure. Ella pretende la proprietá delle acque di Cornia, e Tusciano, e non già dritto proibitivo di molini nello Stato di Montecorvino. Ripeto che i Montecorvinesi han cinque molini sulle altre acque, che fluiscono in quello Stato. Ne abbian cent' altri, ma non tocchino le acque di Cornia, e Tusciano riserbatesi dalla Mensa per se, dopo averne abdicate le altre in grazia del vantaggio di quel pubblico. Altro è il dritto proibitivo, che vieta ai Naturali la facoltà di poter macinare il grano in altri Molini, menoche in quelli del Barone; altro é il diritto delle acque, che autorizza il padrone ad impedire, che altri si avvalga di ció che gli appartiene per dritto dominicale. Questi due dritti sconciamente si voglion confondere in questa causa, ma n'è visibile la differenza, siccome avvertí il Capobianco Scrittore avverso ai Baroni. Dopo aver egli parlato del vero dritto proibitivo, che limita la libertà de'Cittadini, viene ad individuare il caso, che abbiam per le mani, ne'seguenti termini. *Ulterius quæritur, si vassalli sint in libertate, & Baro non habeat jus probibendi, ut illi non possint construere furnos, bactinderia, & molendina, an ratione usus aquæ possit illis interdicere tale ministerium. Peguer. decis. 223 ex professo discutit hunc articulum, & firmat licitum esse subditis construere in aquis omne ministerium, quia usus aquæ est communis, & publicus. Hæc autem desisio tanti viri posset multos decipere. Ideo advertendum duxi eam procedere attento jure communi: sed in Regno, quia aquæ publicæ sunt de demanio Baronum ex inveterata, & communi consuetudine Luc. de Penn. in l. usu aquæ C. de aquæ ductu lib. 12 & dixi in præc.* tra-

(1) *Cujac. tom.* 1 *consult.* 48 *col.* 695 *lit. A. & B. Voet ad tit. ff. de transact. n.* 24 *Peretius in eod. tit. C. n.* 34 *Donellus, Tuldenus ibid. Faber C. lib. II tit. XXI defin. IV. Huberus lib. II tit. XV n.* 7 *Vinnius partit.*

tractat. pragm. 8 *part.* 2 *ex n.* 26 *& supra cap.* 46, *ideo vasalli nullo modo facere posse molendina, nec battinderia, aliaque ministeria in aquis publicis est dicendum* (1). Indi prosiegue a dire che in questo caso, benchè non possano aver molini sulle acque, possono nondimeno averli a vento, o a cavallo, poichè non è il dritto proibitivo, che loro li vieta sulle acque, ma la proprietà delle acque, che n' ha il Barone. Ecco la differenza, che passa tra un caso, e l'altro, di cui confondonsi malamente i termini, per adattarvi le teorie, che prevalgono ne' dritti proibitivi.

Questa dunque è causa di proprietà, e non di dritto proibitivo. Or vediamo da quali titoli pervenne alla Mensa questo dritto sulle acque. Le notizie, che si hanno, ci fan creder fondatamente che le prime concessioni di Montecorvino l' abbia la Chiesa Salernitana ricevute dai Principi Longobardi, non altrimenti che da quelli stessi Principi fu donat' Olevano, siccome si enuncia nella più volte mentovata consulta della Regia Camera (2). E chi sa che un giorno questi preziosi monumenti non vengano alla luce! Ma fermandoci ad un'epoca meno antica, abbiamo una concessione di Guglielmo II del 1167. In essa comentando la fedeltà di Romualdo Arcivescovo di quella Chiesa l'investì colle seguenti parole del feudo di Montecorvino, *Montemcorvinum, qui est prope Salernum*, QUI OLIM CASTRUM FUERAT, ET NUNC DIRUTUM EST, *cum hominibus, & omnibus justis tenimentis, & pertinentiis suis Salernitanæ Ecclesiæ, & tibi, tuisque in ea successoribus donamus, & concedimus in perpetuum possidendum, omni nostra, vel heredum nostrorum super hoc calumnia, & contrarietate remota* (3). La concessione dunque fu *cum omnibus tenimentis, & pertinentiis suis*, giusta le clausole, che al-

 lo-

(1) *Capibl anc. super tit. pragm. de Baronibus pragm.* 14 *cap.* 86 *n.* 10

(2) *Fol.* 484 *vol.* 2

(3) *Fol.* 504. *vol.* 2

lora correvano nelle investiture.

Crede l'Università di Montecorvino, che in queste clausole non possano affatto andar comprese le acque, in primo luogo perchè le acque son di pubblico dritto, ed il lor uso a tutti è comune: e secondariamente perchè quantunque le acque annoverar si vogliano tra le Regalie; queste conceder non si possono altrimenti, che con espressa donazione. Or vediamo quanto reggano simili opposizioni.

Ragionando colle regole del Dritto Romano, i fiumi van tra le cose di pubblico dritto (1) e ben disse il Poeta

Quid prohibetis aquas? Usus communis aquarum est.
Nec solem proprium natura, nec aera fecit,
Nec tenues undas, ad publica munera veni.

I Romani stessi però non erano così umani co' popoli sottomessi dalle loro armi. Lungi dal lasciargli in possesso de' loro dritti, gli spogliavano anche de' terreni, che dovean sostentargli. Quindi frequentemente presso i Romani scrittori si chiama *ager ademptus* il terreno de' popoli vinti. E se 'l concedevano per uso necessario alla vita, ciò non avveniva senza imporsi un redito, che consisteva ordinariamente nella decima de' frutti, onde furon questi detti campi *decumani*, *vettigali*, *stipendiarj* (2). Questo fatal dritto di *conquista* col volger degli anni cadde su i miseri Italiani, che prima l'avevano esercitato su gli altri popoli. I Barbari, che conquistaron l'Italia sulle ruine del Romano Impero si arrogarono un pieno dritto su i fondi pubblici, e privati. I fiumi, i pascoli, ed ogni altra pubblica ragione divenne regalia, divenne patrimonio fiscale de' loro Principi, e dall'amministrazione appunto de' fondi fiscali coll'obbligo della fedeltà al Principe, che gli concedea, nac-

(1) §. 2 *Instit. de rerum divis. & acquir. ear. dom.*

(2) §. 30 *Instit. de rerum divis. & acquir. ear. dom. Burmann. de vectigal. Pop. Rom. cap. . . . . & vide Heinecc. append. ad lib. 1 antiq. Rom. Cap. 1 §. 60 & cap. IV §. 115*

nacquero i feudi (1). Gl' Italiani somministrar doveano ai loro padroni il *terratico* per gli fondi, che coltivavano (2), e del pari somministravano *herbaticum* pel pascolo, *glandaticum*, *fidantias*, *carnaticum*, *vinum*, *oleum*.

Tra queste regalie, che dimostravan l'alto dominio del suolo, acquistato colla forza delle armi, eranvi anche le acque, ed i fiumi. Ovvie sono nelle concessioni de' feudi le parole *aquaticum*, *aquagium*, *aquanaticum*, *ripaticum* (3). In sostanza quanto prima era di pubblica ragione, tutto divenne regalia, e tra le regalie negli usi feudali van descritti anche i fiumi (4). E gli annovera Ubero nel suo trattato *de Jure Civitatis* tra le minori regalie (5). A fronte di questa novella teoria dettata dal dritto di conquista cessaron le teorie del Dritto Romano. Quindi anche dopo che le Italiane Monarchie presero un' aspetto regolare, non si è mai dubitato che la Regalia delle acque, al par delle altre, risegga presso il Principe. Gli Scrittori han distinte le Regalie maggiori dalle minori. Le prime sono inalienabili, perchè inerenti alla *Maestà*, ed inseparabili dalla persona del Principe. Altro è per le regalie minori, tra le quali sono quelle delle acque, de' pascoli ec. Queste perché annesse al territorio, s' intendono trasferite col territorio stesso infeudato. Quindi anche nella general concessione de' feudi *cum tenimentis*, *&* *pertinentiis suis*, qual' è quella di Guglielmo II testé rapportata, queste regalie intendonsi trasferite. Questo articolo diè causa a gravi dispute tra Dottori. A Zasio piacque sostenere, che in simili concessioni fatte in termini generali non van comprese le Regalie minori specificamente non espresse (6). Ma lo Scra-

(1) *Vultejus de feudis lib.* 1 *n.* 14
(2) *Muratori differt.* 19 *Ducang. verb. terraticum*
(3) *Vide Ducang. in verb. prædict. Glossar.*
(4) *Feud. lib.* 2 *tit.* 56 *cap.* 1
(5) *Huberus de jure Civitatis cap. VII. n.* 61
(6) *Zasius tractat. feud. part. V. n.* 11

Scradero colla comune de' Dottori è ben d' altro avviso. *Hæc tamen sententia Zasii, quia nullis rationibus, neque etiam auctoritatibus ullis nititur, non obstante, credo indistincte investitum de castro, & territorio cum jurisdictionibus, etiam omnia vectigalia in isto territorio existentia acquirere. Nam & multa alia Regalia, quæ vel territorio cohærent vel in horum consequentiam veniunt, ei, qui de territorio simpliciter investitur, deferuntur, utpote* FLUMINA PUBLICA *& similia Bart. in l. fin. ff. solut. matrim. Jacob. de S. Georg. in tract. feud. vers. cum mero, & mixt. Imper. n. 8 Alex. cons. 35 lib. IV., quæ tamen inter Regalia conferri dubio omni caret cap. I. quæ sint Regalia.* E cita una lunga serie di Scrittori, che rischiarano l'articolo (1).

Ma lo stesso Zasio, ed i pochi Scrittori, che l' han seguito, alla lor' opinione aggiungono delle limitazioni, ed han per vero che qualora il feudo conceduto con queste clausole generali non consiste che in Regalie, allora le Regalie s' intendono in simili clausole comprese, per non render l' infeudazione inutile, qualora volessero escluderfi. E Camillo de Curtis rapportando la dottrina di Zasio, vi aggiugne che ove non si dubita di essersi con queste clausole, concedute delle altre Regalie, o minori, o eguali, non vi è ragione di escluderne il dippiù delle Regalie annesse al feudo, possedute pria dal Principe concedente. *Est tamen verum, si alia regalia videntur concessa ejusdem generis, aut qualitatis, aut minoris, argumento eorum, quæ tradunt doctores, & ibi est materia in cap. qui ad agendum de proc. lib. VI & in alio casu quando concedens nihil aliud habebat nisi Regalia, quia tunc ut aliquid concessio operetur, regalia videntur concessa argum. text. in l. fundus, qui locatus ff. de fund. instruct.* (2) Eccezioni, che tutte si verificano nel nostro caso, poichè le rendite di Montecorvino con-

(1) *Schrader. de Feud. part. III. cap. IV. n. 39*
(2) *De Curtis diverf. feud. cap. 3 n. 93*

consistono tutte in dritti, e regalie, e toltene queste, niente s'intenderebbe conceduto. E se non si controverte che abbia avuta la Mensa conceduta cogli altri dritti, anche la *fida super toto territorio*, giusta i decreti del S. R. C.: perchè negarsi che abbia avute anche le acque? La fida *in toto territorio*, ed anche ne' fondi appatronati dimostra un dominio generale, che ha la Mensa sú di tutto quel suolo, de'frutti naturali. E quando i dritti son così estesi, per le leggi del Regno il feudatario si reputa padrone del suolo *quoad fructus naturales* (1), siccome riflettè avvedutamente il Cardinal de Luca, il quale dimostrò esserne in tal caso il dominio diretto presso il Barone, e l'utile presso i Cittadini, che lo coltivano (2). Onde questo dominio, che covre il suolo, estender devesi alle acque, ed agli alvei, che le contengono.

A ciò si aggiugne che allorchè Guglielmo II. infeudò Montecorvino alla Mensa, quella terra era disabitata. Lo dimostrano le parole della concessione, *qui olim Castrum fuerat, & nunc dirutum est*. Onde il feudatario è in quel feudo anteriore agli abitanti, che indi lo popolarono nuovamente, e lungi essi di potervi vantare alcun dritto anteriore alla Mensa, devono riconoscere nella Mensa un dritto anteriore all' esistenza di quella Università. E portandosi quegli abitanti a formar un comune nel terreno proprio della Mensa, è natural conseguenza che non poteano attentare su i dritti di quella, che avea lor dato ricovero, nè questi dritti esser poteano presso di altri, che della Mensa stessa, la qual' era in libertà di accordar loro ciò, che avesse voluto, e ritenere ciò che le fosse piaciuto. Come dolersi che la Mensa abbia usurpato, se la Mensa possedea quando la popolazione di Montecorvino non ancor' esisteva?

Se

(1) *Constit. Cum per partes Apulea*.
(2) *Card. de Luca de servit. disc.* 35.

Se è lecito paragonare i grandi oggetti co' piccoli là dove rassomigliano, ascoltisi ciò che scrisse il Puffendorf ragionando de'Principati. *Sane enim non parum interest an is, qui summum in Civitate imperium gerit,* SIBI IPSE VELUT CIVES FECERIT, ATQUE PRIMUS RERUM, QUAS CIVITAS COMPLECTITUR OMNIMODUM DOMINIUM ADQUISIVERIT, *an vero ultro in Imperium sit vocatus ab hominibus, qui jam quorumdam bonorum proprietatem habebant. Priori casu patet imperantem in quævis bona Civitate contenta, non id modo habere potestatis, quod ex imperio per se fluit, sed & quod quivis Paterfamilias in patrimonium suum habet,* NISI FORTE ULTRO QUID DE JURE SUO REMISERIT. *Heic igitur, si Rex istud dominium sibi illibatum servaverit, cives suas res, non alio tenebunt jure, quam quo servi quondam Romæ peculia sua obtinebant; sic ut eorum possessio sit mere precaria, arbitrio Regis, quandocumque visum fuerit, revocabilis: quam diu tamen istorum bonorum possessio civibus relinquitur, ex iisdem alimenta, & alia vitæ sustentandæ necessaria recte sibi decerpunt, velut loco mercedis ob impensam in iisdem excolendis, & custodiendis operam. Quod si autem ejusmodi Rex de jure suo aliquid remiserit, tantum subjecti in bona sua habebunt juris, quantum Regis concessio ostenderit* (5). Montecorvino era disabitato presso il Re Guglielmo. Il concedè alla Mensa colle sue regalie, e la Mensa v' introdusse i novelli abitanti. Tra le regalie ritenne le acque, e potea farlo, perchè la Mensa n' era Padrona prima degli abitanti.

Nelle concessioni de' Normanni il formolario *é ristretto*. I feudi non si concedeano altrimenti che *cum tenimentis, & pertinentiis suis*. L'estensione delle clausole delle investiture s' introdusse ne' tempi posteriori. Ma fu sempre general costume del Regno d'infeudarsi nelle concessioni anche le regalie minori, e specialmente le acque, e d' in- ten-

(1) *Puffendorf. lib. VIII Cap. V*

tenderſi eſſe compreſe, ancorchè non eſpreſſe. Di tal conſuetudine ne fan teſtimonianza i più gravi Scrittori del Regno. E ſimili regalie poſſono eſſer poſſedute dai Baroni, perchè inveſtiti dal Re, ma non dalle Univerſità, o da' privati, che non han dritto di poſſeder regalie. Luca de Penna é il primo, che ne fa teſtimonianza. *Sic etiam Comites, & Barones, tam ex forma privilegiorum, quam etiam ex vetuſta conſuetudine habent in Caſtris, & terris eorum nonnulla præcipua demanialia, puta juriſdictiones,* AQUAS, ET DECURSUS AQUARUM, *montes nemora, paſcua, fortelitia, & alia hujuſmodi, quæ per eorum Vaſallos poſſideri non licet, neque præſcribi* (1). E ſoſtiene che poſſedendoſi tali regalie dal Barone, il poſſeſſo reputaſi legittimo, ma pretendendole un privato dev' eſibirne il titolo.

Matteo degli Afflitti di queſta ſteſſa conſuetudine del Regno parlando, così ſcriſſe: *Item quæro: dixi ſupra quod in conceſſione feudorum expreſſe conceduntur flumina. Quid ſi expreſſe non concedantur, ſed ſolum conceditur caſtrum cum juribus, & pertinentiis ſuis, an veniant flumina? Certe non, quia iſta publica, ut ſupra dixi, reſpectu uſus: ſed reſpectu proprietatis ſunt Principis, ut dicit iſte textus. Et ſic non veniunt in conceſſione, niſi expreſſe dicatur. Et hoc verum puto, niſi de conſuetudine eſſet quod intelligatur in conceſſione Caſtri venire flumina,* PROUT HODIE IN REGNO. *Nam tunc illa clauſula cum juribus, & pertinentiis ſuis importat, quod etiam veniant illa, quæ ſunt de conſuetudine ſecundum Innoc. in cap. cum ad ſedem de reſtit. ſpol. & veluti Andreas in cap.* 1. *quid ſit inveſtitura* (2).

Nè ſi opponga la deciſione 388 di queſto Autore, di cui ſi fa abuſo. Eccone il caſo. Scafati, e S. Pietro erano due feudi poſſeduti allora uno dal Duca di Amalfi, e l'altro dal Conte di Aliſe. Per entrambi paſſava il fiume

(1) *Lucas de Penna ad l. 2. C. de fund. limitroph. n. 2.*
(2) *Afflict. ad tit. feud. quæ ſint Regal. verb. fluminum.*

me Scafati. Il Conte d'Alife far volle un molino sulle acque del fiume. Il Duca d'Amalfi cercò d'impedirlo allegando un dritto proibitivo. Il S. C. gli decise contro: ma perchè? Perchè non aveva *neque privilegium*, *neque praescriptionem tanti temporis*, *per quam constituatur servitus*. Ed oltre ciò fuvvi la potentissima ragione, che il Conte d'Alife avea la concessione del feudo di S. Pietro *cum aquis*: onde aggiugne l'Afflitto: *certe poterit Dominus Sancti Petri capere aquam a dicto flumine vigore concessionis Regiae*. E' diverso il caso di due feudatarj, c' hanno egual dritto sullo stesso fiume, da quello di chi non vi ha dritto. L' osservanza decide dell' estensione del dritto, onde Orsillo sù questa decisione notò, che il Barone dimostrar possa la privativa delle acque *per actus gestos spatio longissimo*, *convenientes ad hanc ipsam praescriptionem*, dietro gl'insegnamenti di moltissimi Scrittori, che reca. Onde questa decisione è citata da molti a favore del nostro assunto, poiché dà per vero che le acque sono una regalia, che il Principe inseuda ai Baroni, e che la privativa di esse si sostiene colla convenevole prescrizione.

Il Presidente de Franchis ci mette a giorno di una causa trattata a suo tempo nel S. C. tra l'Università di Giojosa, e 'l Barone. Pretendeva l'Università di potersi avvaler delle acque per irrigare i Terreni. Benchè la causa fosse terminata con una transazione, il de Franchis ci tramandò le sue opinioni. Egli stabilisce per principio: *quod Barones in hoc Regno habent quaedam praecipua ex privilegiis*, *seu vetusta consuetudine*, *& inter alia sunt aquae*, *aquarumque decursus*, (e cita varj nostri Scrittori). *Et quia in Regno omnia flumina sunt Regis*, *& consequenter Baronum ab ipso Rege causam habentium ex text. in c. 1 quae sint regal. adeo ut*, *sine expresso Regis consensu aqua ex flumine duci nequeat*, *etiamsi nemini noceat l. 1. §. permittitur ff. de aqua quotid. & aestiv.*. Indi narra che l' Università non osando negar il dritto del Barone sulle acque, ricorreva alla prescrizione dell'uso limitato all'irrigazione de'proprj terreni, per averne

ne i Cittadini usatò per lo spazio di trenta, o quarant'anni. Ciò non ostante il De Franchis dice che motivi di sola equità s'incontravano per l'Università, ma che *rigor scriptus* era a prò del Barone, e cita molti esempj di cose giudicate in casi simili (1).

Il Capobianco, oltre il luogo di sopra rapportato, in altro così scrive: *Insuper pro limitatione adverte, supra positam conclusionem, molendina, ferrerias, Battinderia, & alia opera ex aquis cuiquam construere liberum esse, de jure communi procedere, non autem in Regno, ubi aquæ sunt Baronum, & ex antiqua consuetudine de eorum demanio, ut diximus Pragm.* 8. *part.* 2. *n.* 26. *&* 33.: *& sic aquarum ratione, molendinorum, & aliorum operum constructionem Baro prohibere poterit; licet enim flumina sint quoad usum publica, bodie tamen cum mari sunt de Regalibus, & sic licet flumen per locum privati transiret, & de jure licitum esset molendina construere*, NON TAMEN PRODERIT IN REGNO, *secus, si molendina, aquas, vel alveum non tangerent* (2). E risolve allo stesso modo l'articolo dell'irrigazione a pró del Barone, riportandosi all'autoritá del de Franchis e di Gio: Vincenzo de Anna *allegat.* 68, che pur' é da riscontrarsi.

Marino Freccia attesta del pari questa consuetudine del Regno e sostiene che i fiumi *veniunt in generali concessione*, ancorche non conceduti espressamente (3). Per finirla, lo stesso Novario acerrimo nemico de' Baroni non potè far a meno di confessare questa verità dietro non pochi nostri Scrittori, che cita. *Hodie ex Regum concessione in boc Regno esse Baronum, qui babent flumina, aquas omnes, & aquarum cursus, sive fluminum alveos, ut testatur Lucas de Penna. Capyc. invest. feud. in vers. feud. clausul.* §. *fluminibus vers. in Regno. Afflict. dec.* 388. *n.* 13 *Loffred. Cons.* 13 *Lanar. Consil.* 39. *n.* 5. *Salernit. decis.* 21 *n.* 203. *Staibanus*

E *cons.*

(1) *De Franchis dec.* 183. *per totam.*

(2) *Capiblanc. Pragm.* 14. *de Baron. n.* 26. *ad* 30.

(3) *Freccia de Subfeudis lib. III. tit.* 2. *n.* 28.

conf. 22. n. 6. Borrell. de Magiſtrat. edict. lib. IV. Cap. V, ubi ex hoc Barones, dum ex aquis magnos capiunt reditus, vel quoad molendina, trapeta, exercitium pannorum, & ſimilia, ſolent facere proclamata, ne in eis qui ſe intromittant (1). E benchè egli ſia di contrario avviſo nell' articolo dell' irrigazione; pure, data la proprietà delle acque, queſta conſeguenza è contraddittoria. Onde ottimamente ſcriſſe il Capece. *Quoniam ob hoc forte in Regno noſtro, vel alibi non eſt licitum ſine permiſſu Regis, vel Baronis capere aquam e flumine publico* (2).

OLtre il diploma di Guglielmo II, di cui abbiam ragionato, dimoſtrano l' infeudazione di Montecorvino a prò della Menſa le conferme ottenute dagli altri Principi. L' ingiuria de'tempi ci ha tolti due privilegj di Carlo I di Angiò del 1273, e di Carlo II del 1295 de'quali fa teſtimonianza Gaſpare Moſca, che gli oſſervò nell' archivio Salernitano. E l' autorità di queſto Scrittore è convalidata da un regiſtro di Carlo II. del 1304. e 1305., in cui parlandoſi di Montecorvino, ed Olevano, diceſi *quæ ſunt Salernitanæ Eccleſiæ* (3). Altro privilegio della Regina Giovanna II. ſegnato a 26. Settembre 1417. contiene una conferma delle precedenti conceſſioni coll' aggiunzione del *mero*, *e miſto imperio* (4). Altra conferma accordò anche col mero e miſto Ferdinando I a 19 di Maggio 1459, ed altra il Duca di Calabria D. Gio: di Angiò, che allora occupava queſta parte del Regno, qual Vicario di Renato di Angiò nel 1460. (5), poſſedendoſene la maggior parte dall' Ara-

(1) *Novarius de Gravam. Vaſſall. gravam. 66. n. 4. lib. I.*

(2) *Capyc. inveſt. feud. verb. flumin.*

(3) *Fol. 616 vol. 1*

(4) *Fol. 330 vol. 1*

(5) *Fol. 332 ad 330 vol. 1*

Aragonese Ferdinando I. con cui era in guerra: sicchè da simili conferme restarono autorizzati i dritti, che la Mensa esercitava in Montecorviuo in quell'estensione, che risulta dal testimoniale del 1370. anteriore alle conferme, dall' istrumento di affitto del 1492., e dalle altre carte posteriori, che tal' estensione dilucidano.

Ma non vanno esenti questi diplomi da novelli attacchi più serj, e più studiati. Prima di pochi anni in quá, non si era mai dubitato della verità degli anzidetti diplomi. La Regia Camera nella consulta del 1543. gli diè per veri, e legittimi. Nella causa col Fisco il Proccurator Fiscale Masturzio troppo versato nella ricognizion delle antiche carte, non ne dubitò punto. Molto meno li pose in dubbio il Principe Pignatelli, il Duca di Salandra, e l'Universitá stessa nel lungo giudizio, che finí colla transazione. Era riserbata ai nostri giorni la gloria di scovrirgli apocrifi con un singolarissimo intreccio di strana diplomatica. Si taccia come apocrifo il diploma di Guglielmo II, e perchè? Perchè si suppone coll' autorità di Ugone Falcando che Stefano Cancellier di Guglielmo, il quale spedì il privilegio in Agosto del 1167, più mesi prima di quella data fosse partito per la Siria, ove morì. E perchè Romualdo Vescovo di Salerno, concessionario, non fa nella sua Cronica menzione di tal concessione.

Pria di entrare a discuter ciò, che si oppone coll' autorità di Falcando, ricordo ai saggi Ministri della Regia Camera, che Falcando quanto è veridico nella sposizione de' fatti, altrettanto é confuso nell' epoca di essi. Egli rapporta avvenimenti occorsi in lunga serie di anni senza distinguerne l'epoche, e come se fossero avvenuti nel giro di pochi giorni. Da Falcando dunque potran sapersi i fatti, ma niun utile ne trarrà la cronologia. Narra il Falcando il triste avvenimento di Stefano Cancelliere, ed Arcivescovo di Palermo. Caduto egli in odio al popolo, ed ai Grandi, fu assalito nel proprio Palazzo, che difeso da pochi suoi

 par-

partigiani, e soldati, non potè reggere all' impeto popolare: onde dovè rifugiarsi nel campanile, e vigorosamente si sostenne per la fortezza del sito, per un giorno intero. Temendo i Capi del contrario partito, che il fervore del popolo si raffreddasse, se la resistenza continuasse collo stesso vigore, stimarono offrire a Stefano una capitolazione, mercè la quale gli fosse lecito mettersi in salvo partendo dalla Sicilia, siccome eseguì, accettando la capitolazione. Ugone Falcando al solito narra il fatto, ma non ne segna l' epoca; e questa omissione dà luogo agli argomenti della Parte. Pria di avvenir quella rivoluzione in Palermo, ne accadde un' altra in Messina, in cui fu trucidato Odone Quarrello protetto da Stefano, furon presi varj castelli, e sprigionati varj ragguardevoli personaggi carcerati da Stefano, perchè macchinat' aveano contro di lui altra congiura. Questa sollevazion di Messina si suppone avvenuta nell' ottava di Pasqua del 1167 con argomenti tratti dalla cronica di Romualdo, il quale dopo aver narrato il fatto al par del Falcando, soggiugne: *Quo audito populus Panormi similiter in seditionem versus ec.*, narrando indi gli avvenimenti di Palermo sopra enunciati.

Quelle parole *quo audito* fanno supporre ai Contraddittori una prossimità di tempo tra la rivoluzion di Messina, e quella di Palermo, ed in conseguenza si dice: se la prima rivoluzione fu tra l'ottava di Pasqua, se la seconda avvenne immediatamente divulgata la fama della prima, e Stefano capitolò, e fuggí, egli è chiaro, che Stefano cessó di esser Cancelleriere alcuni mesi prima dell' epoca del privilegio, ed in conseguenza la fede di esso è sospetta. Ma oltre di non esser notato l'anno della rivoluzion di Messina nè da Romualdo, nè da Falcando, non vi è la pretesa vicinanza di epoca tra quella, e l' altra di Palermo. Falcando narra che Stefano nel partir colla Corte inculcò ad Odone *Quarrello* di lasciar Messina subito dopo la sua partenza, ed imbarcarsi sulla regia flotta con molte ricchezze affidategli da lui. Giunto in Palermo Stefano scovrí una congiura ordita per trucidarlo,

lo, e se imprigionar Matteo Notajo con altri complici. Altri scapparon col Vescovo di Girgenti, il quale cercò sollevar gli Agrigentini contro di Stefano. Il Rè mandò ad arrestarlo, e fu chiuso nel Castel di S. Marco in Valdemone. Per questi vigorosi espedienti, dice Falcando, *viribus omnino destituta conspiratio, deinceps respirare non poterat, nisi novus denuo casus emergens novum induxisset periculum*. Aggiugne che il Quarrello non curando gli ordini di Stefano *diutius* si trattenne in Messina, per far illecito guadagno coll'eccessive contribuzioni, che imponeva sulle navi, che partivano per la Siria, onde Stefano il rimproverò con lettera *minis*, *& contumeliis plena*, e gl'impose di partir tra lo spazio di tre dì da Messina. Ma colui neppur volle ubbidire, fino a che giunse il fatal giorno del suo eccidio, derivato, come dice Falcando, dall'estorsioni, le quali prima eccitarono occulte lagnanze, ed indi, giunte all'estremo, provocarono il popolo alla sollevazione già detta.

Questa fu fomentata da un'idea divulgata, che Stefano colla mano di Quarrello volesse togliere il Regno a Guglielmo. I Messinesi sorpresero sette galee nel porto di Messina, ed andarono a Reggio per far alleanza co'Reggiani, i quali si unirono. Si presentarono al Castello di Reggio, ov'era imprigionato il Conte Arrigo per altra congiura tentata contra lo stesso Cancelliere, e l dimandarono a vive istanze, minacciando alla Guarnigione l'ultimo eccidio se fosse riluttante. La Guarnigione sulle prime fece resistenza, ma temendo di dover cedere per la forza, o per la fame, fece sentire ai Messinesi che non potea trattare con una moltitudine di gente venuta senza Capo, e che qualora avessero condotto lo Stratigò di Messina, sarebbesi consegnato il prigioniero. Ritornati in Messina, si portarono nuovamente in Reggio conducendo seco loro per forza lo Stratigò Giacomo Ostiario, all'arrivo del quale la guarnigione consegnò il prigioniero, che fu ricevuto in Messina con acclamazioni di gioja, e fatto capo del partito contro di Ste-

fano. Dopo ciò il Quarrello fu assediato nel palazzo, indi nel castello, preso, e trucidato.

Saputesi queste novelle da Stefano, fu risoluto di doversi punire i Messinesi, e si fecero i preparativi della guerra. Si spedirono ordini rigorosi in Calabria, acciò non s' inviassero viveri in Messina, la quale fu tormentata dalla fame. Parrecchie Città Lombarde della Sicilia divote a Stefano offeriron di somministrare il soccorso di ventimila uomini di guerra in ajuto del Re, e di Stefano. Stefano si afficurò intanto della fortezza di Cefalú, ove Ruggiero Conte di Gerace macchinava di svegliar tumulti, ed unirsi ai ribelli. Finalmente Matteo Notaro, ch' era imprigionato, profittando delle turbolenze macchinó dalla prigione quel turbine contra Stefano, che poc' anzi narrai.

Lo sviluppo di tanti fatti non fu certamente l' opera di pochi giorni. Ne scorsero mesi ed anni: ed ancorchè la sollevazion di Messina si voglia fissar nel Marzo del *1167*; è certo che la caduta di Stefano non fu anteriore al *1169*; ed eccone la pruova. Lo stesso Falcando narra che scacciato Stefano, *post paucos dies Galterius Agrigentinus, conducta plebis multitudine, metuque compulsis Canonicis, consentiente Curia, non tam electus, quam violenter intrusus Panormitanæ regimen suscepit Ecclesiæ*. Il che si fece con tanta fretta per togliere ogni speranza al Cancelliere Stefano, che nel *1166* era stato consegrato a quella Chiesa. Costa dunque da Falcando che Gualtieri fu eletto Arcivescovo *post paucos dies* dell'espulsione di Stefano. Or l' epoca della consegrazione di Gualtieri ha una sicurezza non suscettibile di repliche, e quest' epoca basta a fissar quella della partenza di Stefano.

Un diploma pubblicato da Rocco Pirro dimostra che Guglielmo assistè alla consecrazion di Gualtieri a'28 Settembre *1169* (1). Pietro Blesense Maestro un tempo di Guglielmo, in una lettera pub-

(1) *Pirrus not. Sicil. Eccles. tom. 1 fol. 123.*

pubblicata dal Baronio, attribuì a quest' anti-canonica elezione succeduta nel *1169* i flagelli, che in quell'anno medesimo soffrì la Sicilia (1). Lo stesso Pirro nel citato luogo reca una lettera di Alessandro III. de' 21 di Giugno, che commette da Benevento al suo Legato in Palermo la consecrazion di Gualtieri allora eletto. Da altra lettera dello stesso Papa al Re d' Inghilterra, pubblicata dal Baronio, si rileva che il Papa si trattenne in Benevento nell' anno appunto *1169*. E finalmente abbiamo da Francesco Aprile che Gualtieri nel secondo anno del suo Arcivescovado cominciò la fabbrica della nuova Cattedrale (2). Ed il Pirro segnandone precisamente l'epoca, porta il principio di questa fabrica nel 1170. Se quest' anno era il secondo della Cattedra Arcivescovile di Gualtieri, dunque la sua assunzione fu nel *1169*. Or se Ugone Falcando non mette alcun intervallo tra la partenza di Stefano, e l'elezion di Gualtieri, anzi se questa la dice fatta con somma precipitanza, *& post paucos dies*, é da conchiudersi che Stefano partì nel *1169*.

A che per altro ricorrere ad argomenti ove l'autorità istorica ci accerta altronde dell'epoca dell' abdicazione di Stefano? Lo stesso Pirro, diligentissimo, quanto ognun sa, e profondamente versato nella Storia della Sicilia, nella sua *Chronologia Regum Siciliæ*, sotto la rubrica *Magni Cancellarii Regni Siciliæ*, così scrive: *Stephanus comitis Particensis filius, Gallus, anno 1167 a Regina Margharita consobrina eligitur Archiepiscopus Panormitanus. Anno 1169 ipsis se abdicavit dignitatibus* (3). Il Fazello celebre Storico Siciliano assegna la stess' epoca dell' abdicazione di Stefano. Finalmente un diploma dello stesso Guglielmo II al Vescovo di Angiona Guglielmo, e pubblicato dall' Ughelli

E 4

(1) *Baronius annal. tom. 12.*
(2) *Aprile Cronica di Sic. fol. 690*
(3) *Pirrus Chronic. Regum Siciliæ pag. 39*

li (1), toglie ogni adito al dubbio promosso da' Montecorvinesi. Il diploma porta la seguente data : *Datum in Urbe felici Panormi per manus Stefani Regii Cancellarii , anno Domin. Incarn. millesimo centesimo sexagesimo septimo, mense Octobri, Indict. prima, Regni vero Domini Guilelmi . . anno secundo*. Se Stefano era Cancelliere in Ottobre del 1167, l'era anche in Agosto , epoca del nostro diploma , E qui si rifletta quando bene battano le note cronologiche del nostro diploma . In quello del Vescovo di Anglona si segna l' *Indizione* I. perchè dato in Ottobre; nel nostro l' Indizione XV, perchè dato prima del Settembre del 1167, nel qual mese appunto presso noi mutavasi l' Indizione : ma l' anno del Regno in ambedue i diplomi è lo stesso, perchè questo si regolava coll'anno Romano.

L'altra opposizione, che si ricava dal silenzio di Romualdo Arcivescovo di Salerno, é anche più vana. Qual meraviglia che nella sua cronaca non facesse menzione del diploma di Guglielmo , s' egli non fece mai motto di donazioni , o concessioni di Guglielmo II nè alla Chiesa di Salerno , nè ad altra qualunque ? Appena una volta sola parlando della coronazion di Guglielmo dice in generale , che : *Ecclesiasticis , Comitibus , Baronibus , Militibus terras multas Regia liberalitate concessit*. Se il silenzio degli Scrittori bastasse a render sospetti i diplomi , non ve ne rimarrebbe forse alcuno, che possa esser citato come genuino.

Dalle objezioni diplomatiche si passa ad un opposizione legale. Si assume, che colla Costituzione di Federico *II. Cum concessiones* vennero annullate tutte le concessioni de' feudi, che non fossero presentate nella sua Curia Capuana , e da quella confermate. E che la concession di Guglielmo non fosse stata confermata si argomenta dalla Consulta della Regia Camera del 1543 , nella quale si parla di un diplo- ma

(1) *Ugbellius Ital. Sacr. tom. VII col. 79.*

ma di Federigo relativo al Castello di Olevano, e non si cita alcun diploma di quell' Imperadore per Montecorvino.

L'assunto del Contraddittore è poggiato sopra un error grossolano del Giannone, il quale ingannato dalla epigrafe *De privilegiis a Curia Capuana revocatis*, epigrafe, al par di altre molte, non corrispondente alla legge sotto quel titolo posta, credette che Federigo avesse stabilito in Capua un nuovo Tribunale, chiamato la Corte Capuana, a cui i Baroni dovessero presentar i privilegj ottenuti da' suoi Predecessori, per riconoscerli, e veder se meritassero di esser confermati. (1) Or Federigo non eresse giammai il Tribunale, che sogna il Giannone: e nella Costituzione *Cum Concessiones* non parl' affatto de' privilegj spediti da' Re Normanni, ma parla di quelli de' suoi Genitori Arrigo VI, e Costanza, e de' suoi proprj, spediti prima del Parlamento di Capua, e degli altri, che nella sua assenza si erano spediti dal suo Vicario Duca di Spoleto. Questi ultimi dichiarò nulli; quelli de' suoi Genitori, ed i suoi proprj volle che non valessero, dove non fossero da lui confermati.

A fissar quest' intelligenza basterebbe la lettura della Costituzione, nella quale Federico non parla di privilegj spediti da' Re Normanni, ma soltanto di quelli accordati *a Parentibus nostris*, le quali voci dove anche volessero adattarsi a tutti gli Ascendenti, al più potrebbero estendersi a Ruggiero Avo materno di Federico, non mai ai due Guglielmi. Ciò non ostante per maggior evidenza, giova dilucidar il senso della Costituzione colla Storia di que' tempi, e col confronto delle altre Costituzioni di Federigo. Questo Sovrano andò in Alemagna nel 1212., prima di compier l'anno diciottesimo di sua età; e ritornò in Regno nel 1220. Si avvide de' pregiudizj, che si eran fatti alla sua Corona e dal Padre, che non ebbe alcun dritto sul Regno, ed il cui testamento era ripieno di stravaganze; e molto più dal-

E 5 la

(1) *Istor. civil. L. XVI.*, §. 2.

la madre, e dal Pontefice Innocenzio III suo Balio nel tempo della sua minor età, e della sua assenza dal Regno. Il diss' egli stesso nelle sue lettere, l'accennò nel proemio delle Costituzioni, e 'l ripetè più volte nelle Costituzioni medesime. Quindi nel 1220 tenne in Capua un general Parlamento, nel quale pubblicò 20 *assise*, o siano Capitoli, tra'quali vi fu l'ordine di esibirsi quanti diplomi eransi spediti da Arrigo, da Costanza, e da se medesimo, o in suo nome da Innocenzo III durante la sua minor' età, e la sua assenza dal Regno, per riprovarli o confermarli secondochè gli paresse giusto, e conveniente. E questo è il primo editto, che si accenna nella Costituzione *Cum Concessiones*.

Un'altro editto pubblicò nel 1231 dopochè fu ritornato dall' infelice spedizion di Soria, dov'er' andato in Giugno del 1228, lasciando suo Vicario nel Regno Rinaldo Duca di Spoleto. Scoverte le frodi usate da costui, in Gennajo del 1231 ordinò che tutti coloro, i quali avessero concessioni di Rinaldo o colla di lui sottoscrizione, o col monogramma Imperiale, dovessero esibirli a tutt' il dì 2 di Febbrajo, festa della Purificazione di M. V.. Nel Maggio seguente Rinaldo fu imprigionato, e furon confiscati i suoi beni. Finalmente in Agosto l'Imperadore pubblicò il suo Codice, dove inserì la Costituzione *Cum Concessiones*, la quale, come si vedrà, fu promulgata dopo il dì 2 di Febbrajo 1231.

Questa Costituzione si legge nella terza parte del Codice, ove si tratta dell'ordine de' giudizj. In questa parte dopo essersi parlato dell'eccezioni da proporsi prima della contestazione; si ragiona delle pruove da farsi o con iscritture, o con testimonj; e con più costituzioni si dà la norma da serbarsi ne' giudizj di feudi e regalie; cioè di doversi attendere o titolo valido, o prescrizione legittima. Quanto al titolo, il Legislatore parla prima di quelli, che ripruova, poi di quelli, che ammette. De' primi parla nella Costituzione *Cum Concessiones*; de' secondi nella Costituzione *Dignum fore*. Dal confronto di queste due Costituzioni si vedrà chia-

chiaro che Federigo non rivocò mai i Diplomi de'Re Normanni da lui non confermati; ma soltanto i suoi, fatti nella minor età, o nell'assenza dal Regno, e quelli de'suoi Genitori, quando non fossero stati da lui confermati; ed assolutamente quelli spediti dal Duca di Spoleto.

Ecco la prima, nella quale Federigo riepiloga i due editti precedentemente pubblicati, il primo nel 1220, il secondo in Gennajo 1231: *Cum Concessiones & privilegia omnia tam a Divis Augustis* PARENTIBUS NOSTRIS, *quam a nobis ante Curiam Capuanam* (cioè il Parlamento di Capua del 1220) *indulta, quæ per nos post eamdem Curiam confirmata non essent* (ecco il primo editto): *nec non ea, quæ proximæ turbationis temporé, post transfretationem nostram usque ad festum Purificationis B. V. a nobis, aut Rainaldo Duce Spoleti concessa fuerint* (ecco il secondo editto), *mandaverimus revocari: edicto præsentis legis edicimus prædictis privilegiis, & concessionibus nullam omnino fidem haberi, sed malivolum eorum propositum, qui ipsa post prohibitionem nostram retinent, prosequentes, jubemus prædictos omnes in tanta æstimatione damnari nostræ Cameræ applicanda, quanta id, quod concessum fuerat, dignoscitur exstitisse.*

Leggasi ora la seconda Costituzione, nella quale il Legislatore addita i titoli validi e legittimi, e prescrive che chi fuor di quelli abbia altri titoli, debba esibirgli tra un certo termine, sotto la pena del quadruplo de' frutti riscossi. *Dignum fore credimus . . . . . quod qui de prædictis tenuerint aliquid, de quo non habeant privilegium Divorum Regum Rogerii, & Gulielmi primi, & secundi Prædecessorum nostrorum; aut oraculum nostræ Celsitudinis speciale a nobis ex certa scientia impetratum; vel indultum a Prædecessoribus nostris Divis Parentibus nostris, & ex certa scientia nostra confirmatum; & usque ad festum Nativitatis proximum in manus nostras vel ordinatorum nostrorum irrequisiti etiam non resignaverint; quadruplum fructuum vel redituum, seu cujuscumque utilitatis, quod de detentis sic injuste perceperint, procul dubio cum integritate persolvent.*

Si può bramar' evidenza maggior di questa? Federigo ordina l'esibizione di tutt'i privilegj che non sieno o de' Re Normanni, o suoi *ex certa scientia* (le quali parole escludono quelli spediti nel tempo della minor età, e dell'assenza), e finalmente de' suoi Genitori; ma questi ultimi gli eccettua dall' obbligo dell' esibizione condizionatamente, cioè se fossero stati dà lui confermati: dovecchè i privilegj delle due prime classi, cioè quelli de' Re Normanni, ed i suoi *ex certa scientia* sono eccettuati assolutamente, e senza alcuna condizione. La qual cosa, anche più che la proprietà del sermone, dimostra evidentemente che nella Costituzione *cum Concessiones* dichiarandosi invalidi da Federigo i privilegj *à Divis Augustis* PARENTIBUS *nostris per nos non confirmata*: quelle parole *Parentibus nostris* secondo il proprio lor senso non son riferibili se non ad Arrigo, e Costanza genitori di Federigo, non mai a' Re Normanni. Quindi è evidente l' error del Giannone, ingannato da Camillo Salerno, e dal Tutini, e confutato da molti Valentuomini, e specialmente dal Pecchia, che più accuratamente degli altri ha dimostrato co' lumi della storia e della Critica l' error del Giannone (1).

Il privilegio adunque di Guglielmo II ad onta delle objezioni diplomatiche, e legali de' Montecorvinesi, è genuino, ed è valido. E come può contendersi alla Mensa la legittimità di tal privilegio, se vedesi, dopo di Federigo, confermato dai Sovrani successori? Carlo I. di Angiò, e Carlo II il confermarono; e se si taccia come sospetta l'autorità di Gaspare Mosca, che l'attesta, sospetti esser non possono due registri, esistenti nell' archivio della Regia Zecca. Nel primo di essi, ch' è del tempo di Carlo I, esibito dal Proccurator Fiscale Masturzio nella causa, che la Mensa intentò contr' il Fisco per la criminal giurisdizione, si reca un' in-

(1) *Dell' origine della G. C. della Vicaria T. II Diss. II*, §. 30.

informazione presa *de bonis Ecclesiarum Principatus*: e si dic'essersi verificato *Archiepiscopum Salernitanum ratione suæ majoris Ecclesiæ eo tempore tenuisse, & possedisse Castrum Montis Corbini cum multis aliis Castris, Casalibus, & bonis feudalibus in dicta Provincia constitutis* (1). E nel registro di Carlo II si parla degli uomini di Montecorvino, ed Olevano, *quæ sunt Salernitanæ Ecclesiæ* (2). Aggiungasi la dianzi riferita conferma di Giovanna II: ond' è chiaro che i Sovrani successori di Federigo riconobbero la concession di Guglielmo, e 'l legitimo possesso della Mensa.

MA neppur la conferma di questa Sourana, e le altre posteriori vanno esenti da objezioni. Si dice che que' privilegj non furono attesi, tanto che la Mensa nel 1488. fu privata del possesso del feudo, giacchè questo fu governato da Regj Capitani. Qui si confonde sconciamente la giurisdizione occupata dalla Regia Corte per certo tempo, col dippiù del feudo di Montecorvino. Non sia meraviglia se in tempo di guerra un Feudatario Ecclesiastico avesse rassegnat'al Sovrano la custodia, e la politica amministrazione di alcun suo feudo, ch'egli non era capace di guardare, o che le politiche circostanze non permettessero di lasciargli in mano. Il Castello di Olevano nel 1248 il facea Federigo guardar dal suo Castellano fino alla conchiusion della pace colla S. Sede *salvo il dominio, e'l posseso della Chiesa Salernitana*, a cui ritornar doveva il Castello dopo la pace (3). Lo stesso fu praticato a tempo di Carlo I di Angiò, siccome attesta Gaspare Mosca al fol. 45 della sua Storia. Dalla serie degli Arcivescovi di Salerno recata dall' Ughelli scorgesi che Giovanni d'Aragona figlio del Re Ferdinando I. dal 1472 al 1485 fu Arcivescovo di Salerno.

(1) *Fol.* 502 *vol.* 2.
(2) *Fol.* 503 *dicto vol.* 2.
(3) *Fol.* 616. *vol.* 1.
(3) *Fol.* 483 *vol.* 2.

a

no (1). Giovanni fu assente per qualche tempo dalla su Sede, per essere stato inviato in Pannonia in qualità di Legato Apostolico. Durante la sua assenza, Ferdinando temendo di una sollevazion de' Baroni, destinò in Montecorvino, ed Olevano nel 1482 i Regj Castellani (2). A Giovanni succedè Ottaviano Bentivoglio, il quale fu al Papa mandato per Ambasciatore dai Baroni contra Ferdinando I, siccome abbiamo dal Mosca, dall'Ughelli, e dal Giannone: ed ecco il motivo, per cui il Re volle ritener la giurisdizione, che in que' tempi era importantissima in man de' Baroni. Nel 1501 assunto alla Cattedra della Chiesa Salernitana il Cardinal de Vera prese il possesso de' feudi, con esiger dagli uomini di Montecorvino il giuramento dell'omaggio, e della fedeltà (3): ma Ferdinando il Cattolico ritenne la giurisdizion criminale per le circostanze insorte della guerra con Lodovico XII. Re di Francia. Il Cardinal de Vera nel 1507 insistè per la restituzione di tal giurisdizione; ma la sua morte arrestò il corso di tali dimande. Il Cardinal Federigo Fregoso, che gli succedè, nella guerra, che si accese tra Francesco I. Re di Francia, e Carlo V. Imperatore, seguì il partito Francese, onde come ribelle ebbe sequestrata non meno la giurisdizione, che tutte le rendite dell'Arcivescovado, quali dal 1525 fino al 1530 furon per tal causa esatte dalla Regia Camera. Oltre Gaspare Mosca che fa di tal fatto menzione nella sua Storia fol. 55, l'Ughelli da quell'epoca ripete la perdita della giurisdizione sofferta dalla Mensa (4). E quindi fu che cominciarono a spedirsi i Regj Governatori detti *Capitani*, dovecchè prima nelle circostanze di guerra vi si eran tenuti de' *Castellani*, vale a dire governatori Mi-

(1) *Ughelli Ital. sacr. tom. VII. col.* 435. & 436.
(2) *Fol.* 331 *a t. vol. I.*
(3) *Fol.* 332 *vol.* 1.
(4) *Ughelli Italia Sacra tom. VII. col.*

militari. E benchè l'Arcivescovo Torres nel 1549 avesse promosse contr' il Fisco le sue istanze per riaver la giurisdizion criminale, siccome ho narrato, furon questi tentativi inutili, e la Regia Corte la trasferì ad altre mani. Dalla perdita di quella giurisdizione non so come s' inferisca, che dopo le conferme di Giovanna II, e di Ferdinando I, la Mensa perdè l'intero feudo. Nè Carlo V., nè i successori Sovrani furono così ingiusti. Essi sapeano che un'Arcivescovo, o un Vescovo ribelle perde le rendite feudali della Cattedra durante la sua vita per disposizione del Dritto feudale; ma non perde la Chiesa i feudi, i quali dopo la morte del Prelato ribelle vanno al successore (1). Tanto è lontano che Carlo V volesse spogliar la Chiesa de' fondi per le colpe di un Arcivescovo, ch' egli stesso nell'anno 1536 premiando l'Università di Montecorvino della fedeltà serbatagli, nel confermarle i suoi privilegj, confermò alla Mensa Salernitana la giurisdizion civile, e'l possesso di tutti gli altri dritti, che aveva in Montecorvino (2). E come dicesi che la Chiesa Salernitana perdé tutto, se conservó tutto, fuorchè la giurisdizion criminale, siccome il dimostrano due liquidazioni di rendite fatte dalla Regia Camera, una nel 1543, e l'altra nel 1592, i conti de' Regj Economi, tanti affitti, due solenni apprezzi, e tante giudicature del S. C? Onde Marcello Marciano scrivendo nel 1615 per l' Università de' Giffuni nella causa, che avea con quella di Montecorvino, parlando de'dritti che la Corte aveva in quel territorio, non ne additò altro che la *criminal giurisdizione* (3). Spingerassi tant' oltre il genio di altercare, che abusando de' vocaboli si contrasterá l' evidenza de' fatti? Nè il Fisco stesso in quella causa dubitò mai della validità,

(1) *Feudor. lib. II tit.* 40 *de capitulis Corradi*.
(2) *Fol.* 541 *vol.* 11
(3) *Marcianus Conf.* 62 *n.* 9 *tom.* 2

tà, della legitimità, e dell' osservanza del privilegio di Guglielmo, e delle conferme de' Successori. Pietro Follerio ci da notizia di questa causa proseguita nel 1563 ad istanza dell'Arcivescovo Cerrantes, nelle annotazioni sulle costituzioni del Regno sotto il titolo *de sacrosantis Ecclesiis*, nel Capitolo: *Item statuimus, quod Justitiarii*, e rapportando le altercazioni allora svegliate dal Fisco, dice che queste consistevano solo nel vedersi, se nel privilegio di Guglielmo dovea intendersi, o nò, conceduta la criminal giurisdizione, ma non si discettò mai della validità, o dell'osservanza di esso, e del possesso della Chiesa in tutto il resto de' dritti.

Si promuove un'altra opposizione, che per altro riguarda soltanto la conferma di Ferdinando I di Aragona. Si dice che i privilegj de' Re Aragonesi non furon mai attesi dalla Regia Camera se non fosser confermati da Ferdinando il Cattolico, e da Carlo V. Chi si sarebbe aspettata questa nuova scoverta? A tutti son note le due Prammatiche di Ferdinando il Cattolico pubblicate in Toro. Colla prima annullò soltanto le concessioni dell'ultimo Aragonese Re Federigo fatte dopo i 25 di Luglio 1501, quando resa Capua, mandò ai Capitani del Re di Francia per capitolar la resa di Napoli, e di altre terre del Regno. Colla seconda confermò tutti gli atti degli Aragonesi suoi Predecessori chiamandogli Rè legittimi, permettendo solo di richiamarsi in esame (previa consulta del Viceprotonotaro, *e* del Vicecamerario) gli atti fatti ne' turbolentissimi tempi di Alfonso II, Ferdinando II, e Federigo. Dunque confermó con tal Prammatica il privilegio di confirma spedito da Ferdinando I. nel 1459 a prò della Mensa.

SI desidera un altro titolo? questo è l'immemorabile prescrizione, che vale quanto il miglior titolo del Mondo. Le leggi non vogliono eterne le azioni, e vacillanti le proprietà. Chi da tempo immemorabile pacificamente possiede, si presume

che

che abbia giusto titolo a possedere: e l'immemorabil possesso tien luogo di titolo, e di legge. *Vetustatem vicem legis tenere* scrisse Ulpiano (1). Ed in altro luogo: *vetustas, quæ semper pro lege habetur, minuendarum scilicet litium causa* (2). E' allo Stato espediente frenar le liti, che sono le guerre private, ed assicurar le altrui proprietà, ed i dritti di ognuno. A quest' oggetto furono stabilite le prescrizioni; e quando la prescrizione è immemorabile, altro non si ricerca. *Bona fides non sufficit, sed est necessarius titulus, qui possessori causam tribuat possidendi; nisi tanti temporis allegetur præscriptio, cujus contrarii memoria non existat* (3): così è stabilito nel Dritto Canonico. Antonio Fabro avverte quanto vaglia la prescrizione immemorabile più della centenaria. *Etsi præscriptio centum annorum in plerisque differt ab ea, quæ est tanti temporis, cujus initii non extet memoria; in his tamen convenit, quod neque tituli, neque bonæ fidei probationem ullam requirit. Nam præter id, quod & solo lapsu tam longi temporis & titulus, & bona fides facile præsumitur; ipsa etiam temporis antiquitas utroque casu justi tituli vim obtinet, cui consequens est, ut si tam diutinæ possessoinis titulus aliquis vitiosus proferatur, aut qua alia ratione malam fidem ab initio intervenisse appareat, centenaria præscriptio nulla sit, postquam jure Pontificio placuit, ut nec malæ fidei Possessor, nec debitor, nec ipsius heres ulla temporis præscriptione defendi possit. Quæ tamen exceptio non cadit in præscriptionem immemorabilis temporis, cum immemoriale tempus futurum non sit, si ponas malam fidem, quæ ab initio intervenerit, memoria aliqua constare* (4).

Il sentimento del Fabro è ricevuto da tutti gl'Interpetri del drit-

(1) *L.* 1 §. *ult. ff. de aqua plur. arc.*
(2) *L.* 2 *eodem.*
(3) *Cap.* 1 *in sext. de præscript.*
(4) *Faber Cod. defin.* 2 *lib. VII tit. XIII.*

dritto, anche dove si tratti di regalie. Ecco come scrive lo Strikio. *Et hic unanimes fere video DD.omnes quotquot evolvere licuit in hoc asserto, scientiam Officialium esse scientiam Principis. . . . in tantum ut scientia, & patientia officialium sufficiat ad præscribenda jura contra Principem*. Il Lauterbach similmente. *Hujus namque immemorialis temporis præscriptio privilegii, & expressæ concessionis vim habet, quam sententiam communem esse etc.* (2).

Gli Scrittori del Regno convengono in questi principj. L'Imperador Federigo dopo aver ammessa pe' feudi la prescrizion tricennale (menoche dove si trattasse dell' immunità dal servizio militare) (3); ammise contro del Fisco la prescrizion centenaria (4). Quindi a senso de' nostri Scrittori l'immemorabile, la qual'è più della centenaria, tiene il luogo di titolo. Andrea d'Isernia il primo de' nostri Feudisti taccia di soverchia *fiscalità* qualche Scrittore, che dicea di non potersi prescriver le regalie, e soggiugne. *Videtur ergo dicendum, quod præscriptio temporis, cujus memoria non extat, procedat etiam in demaniis, quia ista habet plus quam aliæ probationes. Vocatur enim vetustas in gloss. quæ sit longa consuet. l. 1 & tantum valet quantum privilegium l. . . . . . Æquiparantur ergo hæc duo privilegium, & vetustas, seu præscriptio temporis, cujus non extat memoria* (5). Nacque al tempo di Revertera una disputa tra il Regio Fisco, ed il Barone di Pulsano per l'esibizione del titolo della giurisdizione, ch'è la maggiore, e piú preziosa regalia. Il Barone ricorse alla prescrizione immemorabile, *Quæ vim tituli habet, Andreas in const. quadragenalem, & in constit. si dubitatio, unde dicebatur, quod si in casu occurrentis* con-

(1) *Strykius de obligat. Principis ex facto Ministri.*
(2) *Lauterbachius differt. VI de jure aggratiand.* §. 3
(3) *Const. Consuet. gravam bact.*
(4) *Const. Quadragenalem.*
(5) *Isern. ad tit. de probib. feud. alien. n.* 50

controversiæ esset bene probata præscriptio immemorabilis, seu centenaria juxta terminos Glossæ in cap. 1 de præscript. in VI, non erat, de quo dubitari possit, Baronem conventum centenaria præscriptione tutum esse, & sic alia non indigeret probatione, neque respectu tituli, sive bonæ fidei, neque scientiæ illius, contra quem præscriptum dicitur, ut per Alex. cons. 6 lib. 1 Dec. consil. 85, & Afflict. dec. 368. . . . Ex quibus facta relatione per Regiam Cameram in Collaterali Consilio, coram Dom. Prorege, fuit pro Barone pronunciatum, & a Regii Fisci impetitione penitus absolutus (1).

Il Reggente de Marinis sù di tal decisione così notò: *Ad confirmationem eorum, quæ in hac decisione habentur, dicamus semper, quod quando lapsus se offert annorum* 100, *sive de feudo, sive de jurisdictione agatur, fit locus legitimæ præscriptioni, quæ privilegio æquiparatur, sive magis præsumptæ investituræ, quæ ex ista immemorabili possessione, seu quasi exoritur*. Camillo de Curte distingue in questo articolo le cose riserbate al Principe *in signum subjectionis, & superioritatis*, siccome sono i tributi, dalle altre regalie. Le prime crede non potersi prescrivere anche coll' immemorabile, potersi bensì prescriver le seconde *Hæc enim per usum temporis immemorialis acquiruntur. Et ratio est in promptu, quia usus tanti temporis habet vim privilegii, & non tantum habet vim privilegii, sed etiam potestatem legis, & tantæ est potestatis, quod inducit præsumptionem juris, & de jure, contra quam non admittitur probatio in contrarium*. ET PROPTEREA CONSTITUI POTEST REGULA, QUOD OMNIA QUÆSIBILIA PRIVILEGIO POSSUNT QUÆRI PER IMMEMORIALEM, *& quod ista præscribi possint jura præscriptione immemoriali* (2). Il Rovito similmente, *Privilegium & vetustas, idest præscriptio immemorialis æquiparantur, & posito uno ponitur & aliud Andr. in l. Imperialem n.* 80. *de Pro-*

(1) *Reverter. dec.* 376

(2) *Camill. de Curte diversf. feud. p.* 73 *a n.* 87.

Probib. feud. alien. per Frider.. Et ibidem in fin. ac n. 52 verſ. unde dicit qui præſcripſit (1). Ed in altro luogo: *& advertas quod præſcriptio, de qua in textu, non incipit niſi a die probibitionis facta* (parla di dritti proibitivi) *vaſallis per Baronem, ut conſtat ex Capoll. de ſervit. urban. præd. cap. 60 rubric. de furno, niſi eſſemus in immemorabili; quæ ſufficit, etiam non probata probibitione, & fuit deciſum in S. C. junctis Aulis in cauſa Univerſitatis Aliſarum cum ejus Comite Actuarius eſt Jubenus. Alia vide per Gratian. diſcept. 565, ubi agit de Molendinis Eccleſiarum, & citat me in hoc loco Borrell. de Magiſtrat. edict. lib. IV. cap. 7. Farinac. dec. poſthum. 616* (2).

Il Capobianco tratta diffuſamente lo ſteſſo articolo co' medeſimi principj, e per la pruova del poſſeſſo conta moltiſſimo sù gli atti di ricognizione fatti da quello ſteſſo, che impugna il dritto, e sù i decreti interpoſti dal Magiſtrato, *ſi illam poſſeſſionem per actum poſitivum habendo pro tali approbaſſet, aut adeſſet ſententia* (3), circoſtanze, che concorrono nel noſtro caſo, per aver l' Univerſità riconoſciuto il poſſeſſo della Menſa, e per eſſere ſtato queſto confermato con replicati decreti del S. C. Non la finirei piú ſe addur voleſſi tutti gli altri noſtri Scrittori, che lo ſteſſo ſoſtengono. Conobbe tanto certa queſta maſſima il nemico de' Baroni, Novario, che ne ſcriſſe anche più di quelli, che l' han preceduti. *Et quin privilegium tacitum, quod ex immemoriali cauſatur, potentius, & firmius eſt, quam expreſſum. Nam iſtud poteſt a Principe revocari cum voluerit; at vero quod ex immemoriali procedit non poteſt revocari junta Decium in l. Creditori C. de pactis Aymon Cravetta conſ. 649 n. 9 & 10 vol. 4, & præſcriptionem immemorialem æquiparari veritati, pacto, titulo, & conceſſioni expreſſæ, ſic*

(1) *Rovit. in Pragm. I. de Privil. Univerſ. n. 6.*
(2) *Rovitus ad Pragm. XIV. de Baron.*
(3) *Capiblanc. pram. I. de Baron. n. 229.*

ſic perinde habetur ac ſi titulus legitimus ; & potentiſſimus produceretur, & appares videri Principem ex fortiori titulo, qui excogitari poſſit, conceſſiſse. Sic ſane omnem, & quemcumque titulum includit, fortioremque, quam alium ſpecificum, cum adverſus alium multa obiici poſsent, quæ contra titulum, qui ex immemoriali inducitur, non admittuntur, ut late probavit Caſtil. &c.

Carlo V colle Prammatiche XIV, e XVI *de Baronibus* promulgate nel 1536, per ovviare agli abuſi, che le ſolite clauſole delle inveſtiture producevano in danno delle Univerſità, per l' eſtenſione che ne faceano i Baroni, preſcriſſe che altri dritti non s' intendeſſero con eſſe trasferiti, menoche quelli de'quali i Baroni trovavanſi in poſſeſſo, o per giuſto titolo, o per *legitima preſcrizione*. La preſcrizione dunque autorizza i dritti poſſeduti, ed equivale al titolo. Queſte teorie non ſono ſtate punto alterate, e ſono nella verde oſſervanza. La Giunta di corriſpondenza con quella della Caſſa ſagra chieſe l' oracolo ſovrano, ſe per gli corpi, e dritti *giuriſdizionali*, o *feudali*, *allegandoſi o la centenaria, o l' immemorabile preſcrizione*, *debba queſta ammetterſi in luogo del titolo*. S. M. riſpondendo a tal queſito, così determinò. *Riguardo agli altri dubbj ſuſcitati dalla Giunta di corriſpondenza circa la qualità del titolo, ſe debba eſsere il primordiale dell' inveſtitura, o poſsa aver l' iſteſsa forza quello pro empto; ſe abbia, o no ad aver luogo la preſcrizione immemorabile, o la centenaria veſtita nelle preſtazioni feudali dal pagamento de' rilevj. E ſe la centenaria accordata colla grazia di Carlo VI. riguardi il Fiſco litigante col Barone, o le Comunità, e ſuoi individui, che col Barone ſteſso contendeſsero: ha deliberato il Re, ſenza piantare altra legislazione, finchè altrimenti non gli piaceſse, che ſi oſservi la già ſtabilita, ſecondo la quale ſi governi la coſcienza, e la morale de' Magiſtrati nel giudicare, con riflette-*

(1) *Novar. de gravam. Vaſsall.*

tere li varj casi, e prendere in veduta l'interesse delle Comunità, *e de' poveri*. Dunque l' antica legislazione vuol S. M. che si osservi, nè punto ha inteso alterarla. Solo per la giurisdizione ha voluto che le Chiese fossero tenute ad esibir l'espresso titolo, con Real Carta de'2 di Febbrajo 1793: ma nel tempo stesso ammise l' immemorabile possesso in quanto ai corpi, e rendite feudali, nel quale furon le Chiese mantenute. E tal disposizione nacque dalla saggia veduta di richiamare il più che si può al Sovrano le parti di quel prezioso giojello, di cui tanto baratto erasi fatto per l' innanzi in danno de' Sudditi, e del Trono. Ma ben altro è quanto al possesso degli altri corpi, e dritti feudali.

Il possesso della Mensa è così antico, che si confonde nella caligine del tempo. Si legga l' informazione presa sotto Carlo I. d' Angiò, de' dritti, che la Regia Corte avea ritenuti dopo la concessione di Montecorvino fatta alla Mensa: non vi si truova il dritto sulle acque. Chi mai l'avea, se non la Mensa? I fiumi *sunt de Regalibus*; debbe averli il Re, o il Barone. Quando il feudo fu conceduto da Guglielmo, Montecorvino era disabitato: sicché averli non potean gli uomini di quel feudo. Il testimoniale del 1370 spiega il perchè nell'informazione presa a tempi di Carlo I non possedeagli la Corte. Lo spiegan del pari il contratto del 1492, la consulta della Regia Camera del 1543, la liquidazione del 1592, gli affitti della bagliva, gli apprezzi, e tutte le altre scritture di già analizzate, onde si dimostra che la Mensa ha sempre tenute le acque. Non si tratta di un dritto, o di una Regalia non concedibile, o non prescrittibile. Niente é più regolare, più usitato, e più ordinario che il trasferirsi le acque nella concessione de'feudi; anzi nel Regno quest'uso é passato in *consuetudine*, e le acque s'intendon concedute *de stylo*, siccome sopra si è dimostrato. Ma quando allo stile vediamo accoppiato un possesso costante, uniforme, immemorabile; il possesso spiega l' investitura, e forma da se solo un titolo, per sentimento di tutti gli Scrittori del Regno.

Non

NOn contenta l'Università d'impugnare i titoli della Mensa, si è impegnata ancora a controporle altri titoli, che vanta. In conseguenza dell' ottenuto demanio ella crede esser subentrata ne' dritti del Marchese Genovese, del Duca di Salandra, del Principe Pignatelli, del Principe Grimaldi, ed in conseguenza del Fisco ancora, che ai due ultimamente nominati infeudò Montecorvino. E poichè l' infeudazione fu *cum aquis, aquarumque decursibus*, crede che le acque per questo titolo son sue. Prima di dimostrare la stranezza di tale assunto, giov' avvertire, che questo linguaggio non ista bene all' Università; ma potrebbe competer soltanto a' dodici Demanisti di Montecorvino, e l' utile sarebbe tutto di essi. Ma sia pur dell' Università; io l' attendeva a questo passo. Chi nell' altrui luogo succede, dee valersi dello stesso dritto, che competeva a colui, a cui é succeduto. *Qui in jus, dominiumve alterius succedit, eius jure uti debet* (1) scrisse il Giureconsulto Paolo. Ed Ulpiano: *Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet* (2). L' Università rappresentando que' Baroni, ne' dritti de' quali è subentrata, non può uscir da quello stato, in cui la causa ritrovasi con essi. Il Principe Grimaldi non attentò sù i dritti della Mensa. Pignatelli ne promosse giudizio di reintegra. Salandra lo proseguì poggiato a quelle clausole dell' investitura, e 'l S. C. nel 1724 citando nell' epigrafe del decreto la supplica di Pignatelli al *fol. 625 vol.* 1, proseguita da Salandra, in cui si cercó tra l'altre cose la revindica delle *acque*, impartì termine ordinario sulle loro pretensioni, mantenendo la Mensa nel possesso con due uniformi giudicature dianzi trascritte. Se l' Università dice rappresentarli in questi pretesi dritti, deve rappresentarli del pari nel giudicato, che lor' ostava, ed osta nel possessorio. Dunque la

(1) *L. 17 ff. de R. I.*
(2) *L. 54 ff. eod.*

la Mensa dee continuare nel suo possesso. A proposito Papiniano; *Exceptio rei judicatæ nocebit ei, qui in dominium successit ejus, qui judicio expertus est* (1). Dunque, siccome la Mensa era autorizzata a possedere a fronte de' sudetti due Baroni, così possederà a fronte dell'Universitá, che li rappresenta.

MA osta anche l'eccezion perentoria del giudicato all'Università, tanto nel petitorio, che nel possessorio per altra causa, e questa è la transazione del 1726 munita di *expedit* del S. C., in cui fu riconosciuto sollennemente il dritto delle acque. Nè giova dire che oggi l' Università agisca con altro titolo, *&* *ex alia actione*. Nel contratto del 1726 furon transatte tutte le ragioni, ed azioni per le quali l'Universitá potesse in progresso agire, e 'l patto risolutivo fu generale, e cadde pel caso di qualunque *azione*, *titolo*, *o colore* venisse in mente all'Università di promuovere. Dunque nulla può vantar di nuovo, che non sia transatto. Oltre ció la quistione cade sulle acque: dunque cade sulla stessa cosa, che il S. C. col decreto di *expedit* dichiarò di esser della Mensa. Ulpiano trattando appunto di questo caso definì: *ceterum cum quis actionem mutat, & experitur, dummodo de eadem re experiatur, etsi diverso genere actionis, quam instituit, videtur de ea re agere* (2). E di nuovo colla sentenza di Giuliano: *Et generaliter, ut Julianus definit, exceptio rei judicatæ obstat, quoties inter easdem personas, eadem quæstio revocatur, vel alio genere judicii* (3). Anzi essendosi col decreto di *expedit* dichiarato che la Mensa abbia il *dominio* delle acque, questo stesso esclude l'Università dal pretenderlo, per la ragione detta-

(1) *L.* 28 *ff. de except. rei judicatæ*, *&* *vid. l.* 9 *§.* 2 *l.* 11 *§.* 9 *eod.*

(2) *L.* 5 *ff. de except. rei judicatæ*

(3) *L.* 7 *§.* 4 *ff. eod.*

taci da Gajo , *quia eo ipso , quo meam esse pronunciatum est , ex diverso pronunciatum videtur suam non esse*. (1). Ed é da notarsi che l'Università, mentre aveva intentato giudizio pel Regio demanio fin da che D. Matteo Genovese nel 1744 acquistò questo feudo dal Principe di Marsiconuovo, giudizio, che fu spedito a di lei favore, e sperava a momenti di mettersi in possesso; con novella convenzione del 1779 autorizzata del pari dal S. C., ratificó quella del 1726, e riconobbe nuovamente nella Mensa il dominio delle acque. Ecco un'altro giudicato, promulgato nel tempo che l' Università si reputava già Padrona del feudo; ed in conseguenza questo preteso dritto non fu nuovo in lei, ma l' avea già quando cotesta seconda convenzione fu sollennizzata.

Ciò non ostante vediamo quali dritti abbian potuto in lei trasfonder que' feudatarj, o il Fisco, da cui ella ha causa. La Regia Corte vendè il feudo al Principe Grimaldi nel 1572 colle solite clausole generali, ma colla soggiunta *si qui, vel si quæ, vel si qua*. Ma che avea la Corte in Montecorvino fuori che la giurisdizione, sulla quale vi era anche lite? Niuno s'intende vender ciò, che non ha; e la liquidazione fatta anni prima, cioè nel 1543, dalla Regia Camera d'ordine sovrano, dimostra che le acque erano della Mensa. Dunque il Fisco altro non vendè se non quello, che avea, né altro mai può intendersi che venda, menoche quello che abbia (2). Ed in fatti il Principe Grimaldi non esercitò mai alcun dritto sulle acque; e nel brieve tempo della sua signoria, non da lui ma dalla Mensa l' Università n' ebbe una limitata concessione a titolo di affitto, siccome sopra si è detto. Dopocchè il Grimaldi re-

(1) *L. 15. eod.*

(2) *Freccia de subfeud. auth. 13 n. 9. in fin. Afflict. super const. ea quæ ad decus n. 26 ad 28 Revert. dec. 85. n. 2 de Ponte dec. 40 n. 3.*

retrocedé il feudo al Fisco , nel 1590 l' Università ottenne il demanio, mediante lo sborso di ducati 18000, e l'ottenne in forza del privilegio di Carlo V, e di altri Sovrani, ai quali si riporta il privilegio del demanio del 1590. Nel privilegio di Carlo V. erano stati riservati alla Mensa la giurisdizion civile, e gli altri suoi dritti; sicchè l'Universitá, ottenuto il demanio continuò per lo spazio di un secolo a prender dalla Mensa in affitto l'uso limitato delle acque.

Nel 1638 fu venduta dal Fisco la stessa Terra colle medesime clausole generali, ma la vendita non consistè in altro che nella giurisdizion criminale, alla cui vendita essendosi opposta la Mensa in forza del giudizio di reintegra pendente, il fisco dovè prometterne l'evizione. La Mensa continuò a posseder tutti gli altri dritti, tra' quali quello delle acque, siccome scorgesi da tanti documenti sopra esposti, e specialmente dagli affitti fatti alla stessa Università. Gli affitti, secondo lo stile del Foro, sono la miglior pruova del possesso, e del titolo dominicale (1). In mano del Principe Pignatelli due apprezzi seguiti, e gli stessi articoli del Pignatelli contestaron questo possesso. Il Duca di Salandra non acquistó nè acque, nè fida, nè Bagliva. Furon questi dritti eccettuati dall'apprezzo e dal Tavolario Pinto, e da Vinaccia, perchè si liquidò, ch' erano non del Pignatelli venditore, ma della Mensa. Ciò, che non si acquistò, non si può trasmettere. Quali dritti dunque può l'Universitá vantare come subentrata nel luogo di costoro in forza del demanio ottenuto? E quando anche potesse vantargli, meriteranno essi un' esecutiva favorevole provvidenza do-

(1) *Vide Menoch. rem. 3 retin. possess. n. 573. Mascard. de Probat. in d. verbo possessio concl.* 1181 *n.* 3 *& seq. &* 10 *Gratian. discept. For. cap.* 678 *n.* 10 *& cap.* 988 *n.* 23 *Peregrin. de fidecomm. art.* 44 *n.* 15 *de Franchis decis.* 204 *n.* 20 *Afflict. decis.* 325 *n.* 1 *& alios.*